

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 marzo 2020

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (20CE0553)</u>	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 341 del 6 febbraio 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 della Commissione del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0554)</u>	Pag. 79
<u>Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/126 della Commissione del 29 gennaio 2020 che stabilisce l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 (20CE0555)</u>	Pag. 83
<i>Publicati nel n. L 24 del 30 gennaio 2020</i>	
<u>Regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (20CE0556)</u>	Pag. 85
<u>Regolamento delegato (UE) 2020/128 della Commissione del 25 novembre 2019 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (20CE0557)</u>	Pag. 90
<u>Regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (20CE0558)</u>	Pag. 92
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/130 della Commissione del 28 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (20CE0559)</u>	Pag. 94



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/131 della Commissione del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (20CE0560).....</u>	<i>Pag.</i> 102
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione del 30 gennaio 2020 che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo (20CE0561).....</u>	<i>Pag.</i> 104
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (20CE0562).....</u>	<i>Pag.</i> 108
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/134 della Commissione del 30 gennaio 2020 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 604] (20CE0563).....</u>	<i>Pag.</i> 111

*Publicati nel n. L 27 del 31 gennaio 2020*

#### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/124 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

**che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (la "convenzione NAFO") approvata dal regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Una modifica della convenzione NAFO è stata adottata il 28 settembre 2007 e approvata con decisione 2010/717/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) L'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) adotta decisioni per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali atti sono destinati alle parti contraenti della convenzione NAFO e stabiliscono obblighi per gli operatori. Una volta entrate in vigore, le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti della NAFO, compresa l'Unione. Esse devono essere integrate nel diritto dell'Unione, a meno che non siano già contemplate dallo stesso.
- (4) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/833 al fine di integrare le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO nel diritto dell'Unione.
- (5) L'articolo 50 del regolamento (UE) 2019/833 dispone che la Commissione adotti atti delegati che integrino il regolamento stesso mediante disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


### Articolo 1

Le disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e dei relativi allegati, di cui all'allegato del regolamento (UE) 2019/833, sono riportate nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

*Per la Commissione*  
*Il president*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

1. TABELLA 4 DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E DI ESECUZIONE DELLA NAFO (CONSERVATION AND ENFORCEMENT MEASURES - "CEM") DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 17), E ALL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

## Punti che delimitano il lato orientale del footprint

Coordinata n.	Latitudine	Longitudine	Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
1	48°17'39"N	Confine della ZEE (¹)	26	46°26'32"N	46°58'53"O
2	48°16'51"N	47°25'37"O	27	46°27'40"N	47°12'01"O
3	48°19'15"N	46°53'48"O	28	46°04'15"N	47°09'10"O
4	48°29'21"N	46°21'17"O	29	46°04'53"N	47°31'01"O
5	48°32'43"N	46°08'04"O	30	45°48'17"N	47°37'16"O
6	48°48'10"N	45°37'59"O	31	45°33'14"N	47°52'41"O
7	48°59'54"N	45°17'46"O	32	45°27'14"N	48°10'15"O
8	49°02'20"N	44°53'17"O	33	45°16'17"N	48°26'50"O
9	48°56'46"N	44°33'18"O	34	44°54'01"N	48°43'58"O
10	48°33'53"N	44°10'25"O	35	44°33'10"N	48°50'25"O
11	48°08'29"N	43°57'28"O	36	44°09'57"N	48°48'49"O
12	47°42'00"N	43°36'44"O	37	43°50'44"N	48°52'49"O
13	47°12'44"N	43°28'36"O	38	43°34'34"N	48°50'12"O
14	46°57'14"N	43°26'15"O	39	43°23'13"N	49°03'57"O
15	46°46'02"N	43°45'27"O	40	43°03'48"N	48°55'23"O
16	46°38'10"N	44°03'37"O	41	42°54'42"N	49°14'26"O
17	46°27'43"N	44°20'38"O	42	42°48'18"N	49°32'51"O
18	46°24'41"N	44°36'01"O	43	42°39'49"N	49°58'46"O
19	46°19'28"N	45°16'34"O	44	42°37'54"N	50°28'04"O
20	46°08'16"N	45°33'27"O	45	42°40'57"N	50°53'36"O
21	46°07'13"N	45°57'44"O	46	42°51'48"N	51°10'09"O
22	46°15'06"N	46°14'21"O	47	42°45'59"N	51°31'58"O
23	45°54'33"N	46°24'03"O	48	42°51'06"N	51°41'50"O
24	45°59'36"N	46°45'33"O	49	43°03'56"N	51°48'21"O
25	46° 09' 58" N	46° 58' 53" O	50	43° 22' 12" N	Confine della ZEE (²)


(¹) circa 47°47'45"O.

(²) circa 52°09'46"O.



2. FIGURA 2 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 17), E ALL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

**Mapa del footprint della zona di regolamentazione NAFO (in grigio)**



Legenda:

- Footprint Coordinates (1-50 Points) - Coordinate del footprint (1-50 punti)
- Exclusive Economic Zone (EEZ) - Zona economica esclusiva (ZEE)
- Footprint Area - Zona del footprint
- 2000m Depth Contour (GEBCO) - Isobata dei 2 000 m (GEBCO)

Footprint Statistics: - Statistiche del footprint:

- Area (sq km) 120 047 - Superficie (km²) 120 047
- Perimeter (km) 2 384 - Perimetro (km) 2 384

3. PARTE VI DELL'ALLEGATO I.E DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 21), ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 11, LETTERA A), PUNTO I), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833


**Elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)**

Specie di invertebrati bentonici indicatrici di EMV

Nome comune del gruppo tassonomico	Taxon conosciuto	Famiglia	Phylum
Grandi spugne (SPO)	<i>Iophon piceum</i> (WJP)	Acarinidae	Porifera
	<i>Stelletta normani</i>	Ancorinidae	
	<i>Stelletta</i> sp. (WSX)	Ancorinidae	



	<i>Stryphnus ponderosus</i>	Ancorinidae	
	<i>Axinella</i> sp.	Axinellidae	
	<i>Phakellia</i> sp.	Axinellidae	
	<i>Esperiopsis villosa</i> (ZEW)	Esperiopsidae	
	<i>Geodia barretti</i>	Geodiidae	
	<i>Geodia macandrewii</i>	Geodiidae	
	<i>Geodia phlegraei</i>	Geodiidae	
	<i>Mycale (Mycale) lingua</i> (YHL)	Mycalidae	
	<i>Thenea muricata</i>	Pachastrellidae	
	<i>Polymastia</i> spp. (ZPY)	Polymastiidae	
	<i>Weberella bursa</i>	Polymastiidae	
	<i>Weberella</i> sp. (ZWB)	Polymastiidae	
	<i>Asconema foliatum</i> (ZBA)	Rossellidae	
	<i>Craniella cranium</i>	Tetillidae	
Madrepore (CSS) (le specie note delle montagne sottomarine potrebbero non essere presenti in abbondanza nella zona di regolamentazione NAFO)	<i>Lophelia pertusa</i> (LWS)	Caryophylliidae	Cnidaria
	<i>Solenosmilia variabilis</i> (RZT)	Caryophylliidae	
	<i>Enallopsammia rostrata</i> (FEY)	Dendrophylliidae	
	<i>Madrepora oculata</i> (MVI)	Oculinidae	
Piccole gorgonie (GGW)	<i>Anthothela grandiflora</i> (WAG)	Anthothelidae	Cnidaria
	<i>Chrysogorgia</i> sp. (FHX)	Chrysogorgiidae	
	<i>Radicipes gracilis</i> (CZN)	Chrysogorgiidae	
	<i>Metallogorgia melanotrichos</i>	Chrysogorgiidae	
	<i>Acanella arbuscula</i>	Isididae	
	<i>Acanella eburnea</i>	Isididae	
	<i>Swiftia</i> sp.	Plexauridae	
	<i>Narella laxa</i>	Primnoidae	
Grandi gorgonie (GGW)	<i>Acanthogorgia armata</i> (AZC)	Acanthogorgiidae	Cnidaria
	<i>Iridogorgia</i> sp.	Chrysogorgiidae	
	<i>Corallium bathyrubrum</i>	Coralliidae	
	<i>Corallium bayeri</i>	Coralliidae	
	<i>Keratoisis ornata</i> (KRY)	Isididae	
	<i>Keratoisis</i> sp.	Isididae	
	<i>Lepidisis</i> sp. (QFX)	Isididae	
	<i>Paragorgia arborea</i> (BFU)	Paragorgiidae	
	<i>Paragorgia johnsoni</i> (BFV)	Paragorgiidae	
	<i>Paramuricea grandis</i>	Plexauridae	
	<i>Paramuricea placomus</i>	Plexauridae	



	<i>Paramuricea</i> spp. (PZL)	Plexauridae	
	<i>Placogorgia</i> sp.	Plexauridae	
	<i>Placogorgia terceira</i>	Plexauridae	
	<i>Calyptrophora</i> sp.	Primnoidae	
	<i>Parastenella atlantica</i>	Primnoidae	
	<i>Primnoa resedaeformis</i> (QOE)	Primnoidae	
	<i>Thouarella grasshoffi</i>	Primnoidae	
Penne di mare (NTW)	<i>Anthoptilum grandiflorum</i>	Anthoptilidae	Cnidaria
	<i>Funiculina quadrangularis</i> (FQJ)	Funiculinidae	
	<i>Halipterus</i> cf. <i>christii</i>	Halipteridae	
	<i>Halipterus finmarchica</i> (HFM)	Halipteridae	
	<i>Halipterus</i> sp. (ZHX)	Halipteridae	
	<i>Kophobelemnion stelliferum</i> (KVF)	Kophobelemnidae	
	<i>Pennatula aculeata</i> (QAC)	Pennatulidae	
	<i>Pennatula grandis</i>	Pennatulidae	
	<i>Pennatula</i> sp.	Pennatulidae	
	<i>Distichoptilum gracile</i> (WDG)	Protoptilidae	
	<i>Protoptilum</i> sp.	Protoptilidae	
	<i>Umbellula lindahli</i>	Umbellulidae	
	<i>Virgularia</i> cf. <i>mirabilis</i>	Virgulariidae	
Ceriantari	<i>Pachycerianthus borealis</i> (WQB)	Cerianthidae	Cnidaria
Briozoi eretti (BZN)	<i>Euratea loricata</i> (WEL)	Eurateidae	Bryozoa
Gigli di mare (crinoidi) (CWD)	<i>Trichometra cubensis</i>	Antedonidae	Echinodermata
	<i>Conocrinus lofotensis</i> (WCF)	Bourgueticrinidae	
	<i>Gephyrocrinus grimaldii</i>	Hyocrinidae	
Ascidie (SSX)	<i>Boltenia ovifera</i> (WBO)	Pyuridae	Chordata
	<i>Halocynthia aurantium</i>	Pyuridae	

## 4. PARTE VII DELL'ALLEGATO I.E DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PUNTO 29), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

**Elenco degli elementi fisici indicatori di EMV**

## Elementi fisici indicatori di EMV

Montagne sottomarine	Montagne sottomarine di Fogo (Div. 3O, 4Vs) Montagne sottomarine di Terranova (Div. 3MN) Montagne sottomarine di Corner Rise (Div. 6GH) Montagne sottomarine del New England (Div. 6EF)
Canyon	Canyon che indenta la piattaforma; coda del Grande Banco (Div. 3N) Canyon la cui testa è situata a una profondità > 400 m; sud del Flemish Cap e coda del Grande Banco (Div. 3MN) Canyon la cui testa è situata a una profondità > 200 m; coda del Grande Banco (Div. 3O)



Colline sottomarine	Orphan Knoll (Div. 3K) Beothuk Knoll (Div. 3LMN)
Acque basse sudorientali	zone di riproduzione della coda del Grande Banco (Div. 3N)
Fianchi scoscesi > 6,4°	sud e sudest di Flemish Cap (Div. 3LM)

5. FORMATO PRESCRITTO ALL'ALLEGATO I.I.C. DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Notifica e autorizzazione delle navi

#### (1) Formato per il registro delle navi

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per Segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; Codice ISO-3 dello Stato membro trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "NOT" per Notifica di navi che possono svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Stato di bandiera	FS	O	Stato in cui la nave è immatricolata
Numero di riferimento interno	IR	F <sup>(1)</sup>	Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Nome del porto	PO	O	Porto di immatricolazione o porto di origine
Proprietario della nave	VO	O <sup>(2)</sup>	Proprietario registrato e indirizzo
Noleggiatore	VC	O <sup>(2)</sup>	Responsabile dell'utilizzo della nave
Tipo di nave	TP	O	Codice FAO della nave (allegato II.I)
Attrezzo da pesca	GE	F	Classificazione statistica FAO degli attrezzi da pesca (allegato II.J)
Stazza della nave metodo di misurazione stazza	VT	O	Capacità della nave (in coppia se necessario) "OC" = convenzione di OSLO del 1947, "LC" convenzione di Londra del 1969 (ICTM) Capacità totale in tonnellate metriche
Lunghezza della nave metodo di misurazione lunghezza	VL	O	Lunghezza in metri (in coppia se necessario) "OA" = fuori tutto; lunghezza in metri



Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Potenza della nave metodo di misurazione potenza	VP	O	Potenza motrice (in coppia, se necessario) in "KW" PE = motore di propulsione AE = motori ausiliari Potenza motrice totale installata nella nave misurata in "KW"
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(<sup>1</sup>) Obbligatorio se usato come identificativo unico in altri messaggi.


(<sup>2</sup>) Secondo il caso.

(2) **Formato per il ritiro delle navi dal registro**

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per Segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 dello Stato membro trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "WIT" per Ritiro di navi notificate
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Data a partire dalla quale il ritiro prende effetto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(3) **Formato dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca**

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per Segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 dello Stato membro trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione




Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "AUT" per Autorizzazione a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Dato relativo alla licenza; data a partire dalla quale l'autorizzazione prende effetto
Data di fine	ED	F	Dato relativo alla licenza; data in cui scade l'autorizzazione. La durata di validità massima è di 12 mesi.
Specie bersaglio e zona	TA	O (?)	Dato relativo alla licenza; specie e zone per le quali è consentita la pesca diretta. Per le specie regolamentate di cui agli allegati I.A o I.B delle CEM, fare riferimento alla specificazione dello stock. Per le specie non regolamentate, utilizzare la sottozona, la divisione o "ANY". Prevedere più coppie di campi, ad es. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(?) Il campo TA è facoltativo per le navi da trasporto.

(4) **Formato per la sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca**

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per Segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 dello Stato membro trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SUS" per Sospensione di navi autorizzate
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave




Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Dato relativo alla licenza; data a partire dalla quale la sospensione prende effetto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

6. TABELLA 1 E FIGURA 1(1) DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

Punti che delimitano la parte della divisione 3L inclusa nella divisione 3M per la gestione dei gamberetti

Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
1	47°20'0 N	46°40'0 O
2	47°20'0 N	46°30'0 O
3	46°00'0 N	46°30'0 O
4	46°00'0 N	46°40'0 O

Linea di limitazione della profondità a 200 metri nella divisione 3L, parte della divisione 3L considerata 3M e zona di chiusura della divisione 3M



Legenda


— 200 Nautical Mile limit - Limite di 200 miglia nautiche



7. TABELLA 2 E FIGURA 1(2) DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833  
 Punti che delimitano la zona di chiusura per la protezione dei gamberetti

Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
1 (come n. 7)	47°55'0 N	45°00'0 O
2	47°30'0 N	44°15'0 O
3	46°55'0 N	44°15'0 O
4	46°35'0 N	44°30'0 O
5	46°35'0 N	45°40'0 O
6	47°30'0 N	45°40'0 O
7 (come n. 1)	47°55'0 N	45°00'0 O

Linea di limitazione della profondità a 200 metri nella divisione 3L, parte della divisione 3L considerata 3M e zona di chiusura della divisione 3M




Legenda:

— 200 Nautical Mile limit - Limite di 200 miglia nautiche


8. TABELLA 3 E FIGURA 1(3) DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833  
 Punti che delimitano la curva batimetrica dei 200 m

Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
1	46°00'00" N	47°49'00" O



Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
2	46°25'00" N	47°27'00" O
3	46°42'00" N	47°25'00" O
4	46°48'00" N	47°25'50" O
5	47°16'50" N	47°43'50" O

Linea di limitazione della profondità a 200 metri nella divisione 3L, parte della divisione 3L considerata 3M e zona di chiusura della divisione 3M



Legenda:


— 200 Nautical Mile limit - Limite di 200 miglia nautiche

9. FORMATO PRESCRITTO ALL'ALLEGATO IV.C DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, LETTERA E), ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 3, LETTERA C), E ALL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 16, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

**Rapporto dell'ispezione di controllo dello Stato di approdo (PSC-3)**

(compilare con inchiostro nero)

A. DATI RELATIVI ALL'ISPEZIONE					Numero del rapporto di ispezione	
Sbarco	Sì	No	Trasbordo	Sì	No	Altro motivo dell'entrata in porto



Stato di approdo		Porto di sbarco o di trasbordo	
Nome della nave	Stato di bandiera	Numero IMO <sup>1</sup>	Indicativo internazionale di chiamata radio
Data di inizio dello sbarco/trasbordo		Ora di inizio dello sbarco/trasbordo (UTC)	
Data di conclusione dello sbarco/trasbordo		Ora di conclusione dello sbarco/trasbordo (UTC)	
Nome del comandante della nave:	Nazionalità del comandante della nave:	Proprietario/operatore della nave	N. di identificazione del certificato di immatricolazione:
VMS:	Porto di immatricolazione:	Nome del capopesca:	Nazionalità del capopesca:
Proprietario effettivo della nave <sup>2</sup> :	Agente della nave:	Tipo di nave:	
Ultimo porto di scalo:		Data:	

**B. DATI RELATIVI ALL'ISPEZIONE**

Nome della nave cedente <sup>3</sup>	Numero IMO <sup>1</sup>	Indicativo di chiamata	Stato di bandiera

**B1. CATTURE REGistrate NEL GIORNALE DI BORDO**

Specie <sup>4</sup>	Zona di cattura	Peso vivo dichiarato in kg	Fattore di conversione utilizzato




**B2. PESCE SBARCATO O TRASBORDATO\***

\* Se la nave ha partecipato a operazioni di trasbordo, utilizzare un modulo distinto per ciascuna nave cedente.

Specie <sup>4</sup>	Prodotto <sup>5</sup>	Zona di cattura	Peso del prodotto sbarcato in kg	Fattore diconversione	Equivalente peso vivo in kg	Diff. (kg) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato	Differenza (%) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato	Differenza (kg) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2


**Autorizzazione di trasbordo:****B3. INFORMAZIONI SUGLI SBARCHI AUTORIZZATI SENZA CONFERMA DELLO STATO DI BANDIERA**

Rif. NEAFC art. 23.2/NAFO art. 43.7

<b>Nome del deposito:</b>	
<b>Nome dell'autorità competente</b>	
<b>Termine per il ricevimento della conferma:</b>	

**B4. PESCE DETENUTO A BORDO**

Specie <sup>4</sup>	Prodotto <sup>5</sup>	Zona di cattura	Peso del prodotto in kg	Fattore di conversione	Peso vivo (kg)	Differenza (kg) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2




**C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE****C1. INFORMAZIONI GENERALI**

Data di inizio dell'ispezione:		Ora di inizio dell'ispezione (UTC):	
Data di conclusione dell'ispezione:		Ora di conclusione dell'ispezione (UTC):	

Situazione in altre zone ORGP in cui sono state intraprese attività di pesca, compresa l'eventuale inclusione in un elenco di navi INN

ORGP	Identificativo della nave	Status dello Stato di bandiera	Nave figurante sull'elenco delle navi autorizzate	Nave figurante sull'elenco delle navi INN

Osservazioni:

--

**C2. ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO****A. Dati generali**

Numero di attrezzi controllati		Data di ispezione degli attrezzi	
La nave ha formato oggetto di una segnalazione?	Sì	No	In caso affermativo, compilare per intero il modulo "controllo dell'ispezione in porto". In caso negativo, compilare il modulo esclusi i dati del sigillo NAFO

**B. Dati relativi alle reti da traino a divergenti**

Numero di sigillo della NAFO		Il sigillo è intatto?	Sì	No
Tipo di attrezzo				
Dispositivi				
Distanza tra le barre della griglia (mm)				
Tipo di maglia				
Dimensione media delle maglie (mm)				
Parte di rete				
Bracci				
Corpo				
Avansacco				
Codend - Sacco				



**D. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE:**

Il sottoscritto ....., comandante della nave ....., conferma che una copia del presente rapporto gli è stata consegnata in data odierna. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.

Firma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

**E. INFRAZIONI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI****E.1 NAFO****E.1 Ispezione in mare****Infrazioni constatate nel corso di ispezioni all'interno della zona di regolamentazione NAFO**

Squadra di ispezione	Data dell'ispezione	Divisione	Riferimento giuridico dell'infrazione alle CEM della NAFO

**E.1 B Infrazioni constatate durante l'ispezione in porto****(a) - Conferma di infrazioni constatate durante l'ispezione in mare**

Riferimento giuridico dell'infrazione alle CEM della NAFO	Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali

**(b) - Infrazioni constatate durante l'ispezione in mare e non confermate dall'ispezione in porto**

Osservazioni:

**(c) - Ulteriori infrazioni constatate durante l'ispezione in porto**

Riferimento giuridico dell'infrazione alle CEM della NAFO	Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali

**E2. INFRAZIONE CONSTATATA - NEAFC**

Articolo	Disposizioni NEAFC non rispettate e sintesi dei fatti pertinenti



Osservazioni dell'ispettore:

Provvedimenti adottati:

Autorità/organismo di ispezione		
<b>Nome degli ispettori</b>	<b>Firma degli ispettori</b>	<b>Luogo e data</b>

#### F. DIFFUSIONE

Copia allo Stato di bandiera	Copia al segretario della NEAFC	Copia al segretario esecutivo della NAFO

- 1 Per le navi cui non è stato assegnato un numero IMO indicare il numero di immatricolazione esterno.
- 2 Se noto e se diverso dall'armatore.
- 3 Se la nave ha partecipato a operazioni di trasbordo, utilizzare un modulo distinto per ciascuna nave cedente.
- 4 Codici FAO della specie – **NEAFC allegato V - NAFO allegato I.C.**
- 5 Presentazione del prodotto – **NEAFC appendice 1 dell'allegato IV – NAFO allegato II.K.**

10. ALLEGATO III.A DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Misure di maglia e misuratori

##### (1) Descrizione del misuratore di maglie


- (a) La dimensione delle maglie è determinata mediante un misuratore piatto di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale resistente e indeformabile. Il misuratore presenta una serie di bordi paralleli intervallati da bordi convergenti secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure soltanto bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. Esso presenta un foro all'estremità più stretta.
- (b) Sulla parte anteriore del misuratore sono riportate le larghezze in millimetri, sia nella sezione a bordi paralleli, se si utilizza questo modello, sia in quella a bordi convergenti. In quest'ultimo caso la larghezza è graduata al millimetro e indicata a intervalli regolari.

##### (2) Uso del misuratore di maglia

- (a) La rete è tesa nel senso della lunghezza diagonale delle maglie.
- (b) L'estremità più stretta del misuratore di maglie descritto al punto 1 è inserita nell'apertura di maglia perpendicolarmente alla pezza di rete lungo l'asse longitudinale della rete.
- (c) Il misuratore è inserito nell'apertura di maglia manualmente oppure per mezzo di un peso fino ad incontrare la resistenza della maglia sui bordi convergenti.

##### (3) Scelta delle maglie da misurare


- (a) Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.
- (b) Non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalla cucitura, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, mantenendo la rete tesa nella direzione in cui si effettua la misura. Non devono essere misurate le maglie che sono state rammendate o lacerate o che sono state utilizzate per fissare dispositivi alla rete.
- (c) In deroga al punto 3 a), non è necessario che le maglie misurate siano consecutive se ciò non è possibile in applicazione del punto 3 b).




- (d) Le reti sono misurate unicamente bagnate e non gelate.
- (4) **Dimensioni delle singole maglie**
- (a) La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, utilizzato come descritto al punto 2, rimane bloccato nella maglia.
- (b) Si considera che i lati di una maglia abbiano la stessa lunghezza se, durante la misurazione, i due nodi che uniscono la maglia in direzione laterale risultano decentrati rispetto allo strumento di misurazione.
- (5) **Determinazione delle dimensioni di maglia della rete**
- (a) La dimensione delle maglie di una rete corrisponde alla media, espressa in mm, delle dimensioni di tutte le maglie selezionate e misurate conformemente ai punti 3 e 4. Tale valore medio è arrotondato per eccesso al millimetro più vicino.
- (b) Il numero totale di maglie da misurare è specificato al punto 6.
- (6) **Procedimento di misurazione delle maglie**
- (a) Sono autorizzate unicamente le maglie formate da 4 lati, di uguale lunghezza, dello stesso materiale e con 4 giunture o nodi permanenti.
- (b) La dimensione delle maglie è determinata calcolando la media:
- per il sacco di una rete (compresi eventuali avansacchi), delle dimensioni, in millimetri, di 20 maglie consecutive parallele all'asse longitudinale del sacco, misurate a partire dall'estremità posteriore del sacco e a una distanza di almeno 10 maglie dalle cuciture; e
  - per qualsiasi altra parte di una rete, delle dimensioni, in millimetri, di 20 maglie consecutive poste a una distanza di almeno 10 maglie dalle cuciture.



Example of Large Size Gauge



Example of Small Size Gauge




Legenda:


Example of Large Size Gauge - Esempio di misuratore grande

Example of Small Size Gauge - Esempio di misuratore piccolo


- Radius corners (Typical) - Angoli arrotondati (generalmente)
- Cut Out - Apertura
- Manufacturer's Name Certification Numbers - Nome del fabbricante - Numeri di omologazione
- Measurement shown thus – near side only - Misura indicata unicamente sul lato vicino
- Measurement shown thus – far side only - Misura indicata unicamente sul lato lontano
- 12 mm hole - Foro di 12 mm
- Raggio
- Measures symm. about - Misure simm. rispetto



### Example of Skate Gauges




160-236 mm



226-302 mm

Legenda:

— Example of Skate Gauges - Esempio di misuratori per le razze




11. ALLEGATO I.C DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2, LETTERA D), ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1, LETTERA B), E ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Elenco di specie

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
<b>Pesci demersali</b>		
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	COD
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD
Scorfani	<i>Sebastes</i> sp.	RED
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>	REG
Scorfano atlantico (di acque profonde)	<i>Sebastes mentella</i>	REB
Sebaste	<i>Sebastes fasciatus</i>	REN
Nasello atlantico	<i>Merluccius bilinearis</i>	HKS
Musdea atlantica (*)	<i>Urophycis chuss</i>	HKR
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	POK
Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT
Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>	YEL
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL
Limanda americana	<i>Pseudopleuronectes americanus</i>	FLW
Rombo dentato	<i>Paralichthys dentatus</i>	FLS
Rombo canadese	<i>Scophthalmus aquosus</i>	FLD
Pleuronettiformi	<i>Pleuronectiformes</i>	FLX
Rana pescatrice americana	<i>Lophius americanus</i>	ANG
Caponi americani	<i>Prionotus</i> sp.	SRA
Tomcod	<i>Microgadus tomcod</i>	TOM
Antimora blu	<i>Antimora rostrata</i>	ANT
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB
Tordo americano	<i>Tautoglabrus adspersus</i>	CUN
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	USK
Merluzzo bianco	<i>Gadus ogac</i>	GRC
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	BLI
Molva	<i>Molva molva</i>	LIN
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>	LUM
Ombрина americana	<i>Menticirrhus saxatilis</i>	KGF
Pesce palla maculato	<i>Sphoeroides maculatus</i>	PUF
Licodi (NS)	<i>Lycodes</i> sp.	ELZ
Blennio viviparo americano	<i>Macrozoarces americanus</i>	OPT




Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Merluzzo artico	<i>Boreogadus saida</i>	POC
Granatiere di roccia	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG
Granatiere berglax	<i>Macrourus berglax</i>	RHG
Cicerelli	<i>Ammodytes</i> sp.	SAN
Scazzoni	<i>Myoxocephalus</i> sp.	SCU
Sarago americano	<i>Stenotomus chrysops</i>	SCP
Tautoga	<i>Tautoga onitis</i>	TAU
Tile gibboso	<i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i>	TIL
Musdea americana (*)	<i>Urophycis tenuis</i>	HKW
Musdea	<i>Urophycis chesteri</i>	GPE
Motella ensis	<i>Gaidropsarus ensis</i>	GDE
Bavose lupe (NS)	<i>Anarhichas</i> sp.	CAT
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>	CAA
Bavosa lupa	<i>Anarhichas minor</i>	CAS
Bavosa lupa	<i>Anarhichas denticulatus</i>	CAB
Pesci demersali (NS)		GRO
Pesci pelagici		
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	HER
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	MAC
Fieto americano	<i>Peprilus triacanthus</i>	BUT
Alaccia americana	<i>Brevoortia tyrannus</i>	MHA
Costardella	<i>Scomberesox saurus</i>	SAU
Sardoncino americano	<i>Anchoa mitchilli</i>	ANB
Pesce serra	<i>Pomatomus saltatrix</i>	BLU
Carango cavallo	<i>Caranx hippos</i>	CVJ
Biso	<i>Auxis thazard</i>	FRI
Maccarello reale	<i>Scomberomorus cavalla</i>	KGM
Maccarello reale maculato	<i>Scomberomorus maculatus</i>	SSM
Pesce vela	<i>Istiophorus albicans</i>	SAI
Marlin bianco	<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM
Marlin azzurro	<i>Makaira nigricans</i>	BUM
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	SWO
Tonno bianco	<i>Thunnus alalunga</i>	ALB
Palamita	<i>Sarda sarda</i>	BON
Tonnetto	<i>Euthynnus alletteratus</i>	LTA
Tonno obeso	<i>Thunnus obesus</i>	BET
Tonno rosso	<i>Thunnus thynnus</i>	BFT



Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Tonnetto striato	<i>Katsuwonus pelamis</i>	SKJ
Tonno albacora	<i>Thunnus albacares</i>	YFT
Sgombri (NS)	<i>Scombridae</i>	TUN
Pesci pelagici (NS)		PEL
Altri pesci		
Falsa aringa atlantica	<i>Alosa pseudoharengus</i>	ALE
Ricciole	<i>Seriola sp.</i>	AMX
Grongo americano	<i>Conger oceanicus</i>	COA
Anguilla americana	<i>Anguilla rostrata</i>	ELA
Missina	<i>Myxine glutinosa</i>	MYG
Alaccia americana	<i>Alosa sapidissima</i>	SHA
Argentine (NS)	<i>Argentina sp.</i>	ARG
Ombrina	<i>Micropogonias undulatus</i>	CKA
Aguglia americana	<i>Strongylura marina</i>	NFA
Salmone atlantico	<i>Salmo salar</i>	SAL
Latterino menidia	<i>Menidia menidia</i>	SSA
Alaccia vessillifera	<i>Opisthonema oglinum</i>	THA
Alepocefalo	<i>Alepocephalus bairdii</i>	ALC
Ombrina nera	<i>Pogonias cromis</i>	BDM
Perchia nera	<i>Centropristis striata</i>	BSB
Alosa canadese	<i>Alosa aestivalis</i>	BBH
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	CAP
Salmerini (NS)	<i>Salvelinus sp.</i>	CHR
Cobia	<i>Rachycentron canadum</i>	CBA
Leccia dei Caraibi	<i>Trachinotus carolinus</i>	POM
Alosa americana	<i>Dorosoma cepedianum</i>	SHG
Grugnoli (NS)	<i>Pomadasyidae</i>	GRX
Alosa	<i>Alosa mediocris</i>	SHH
Pesce lanterna	<i>Notoscopelus sp.</i>	LAX
Muggini (NS)	<i>Mugilidae</i>	MUL
Fieto americano	<i>Peprilus alepidotus (=paru)</i>	HVF
Pesce burro maculato	<i>Orthopristis chrysoptera</i>	PIG
Sperlano	<i>Osmerus mordax</i>	SMR
Ombrina ocellata	<i>Sciaenops ocellatus</i>	RDM
Pagro mediterraneo	<i>Pagrus pagrus</i>	RPG
Suro americano	<i>Trachurus lathami</i>	RSC
Perchia americana	<i>Diplectrum formosum</i>	PES



Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Sarago americano	<i>Archosargus probatocephalus</i>	SPH
Corvina striata	<i>Leiostomus xanthurus</i>	SPT
Ombrina dentata	<i>Cynoscion nebulosus</i>	SWF
Ombrina dentata	<i>Cynoscion regalis</i>	STG
Persicospigola striata	<i>Morone saxatilis</i>	STB
Storioni (NS)	<i>Acipenseridae</i>	STU
Tarpon	<i>Tarpon (=megalops) atlanticus</i>	TAR
Trote (NS)	<i>Salmo</i> sp.	TRO
Persicospigola americana	<i>Morone americana</i>	PEW
Berici (NS)	<i>Beryx</i> sp.	ALF
Spinarolo	<i>Squalus acantias</i>	DGS
Spinaroli (NS)	<i>Squalidae</i>	DGX
Squalo toro	<i>Odontaspis taurus</i>	CCT
Smeriglio	<i>Lamna nasus</i>	POR
Squalo mako	<i>Isurus oxyrinchus</i>	SMA
Squalo grigio	<i>Carcharhinus obscurus</i>	DUS
Verdesca	<i>Prionace glauca</i>	BSH
Squaliformi (NS)	<i>Squaliformes</i>	SHX
Squalo musoguzzo	<i>Rhizoprionodon terraenova</i>	RHT
Pescecane nero	<i>Centroscyllium fabricii</i>	CFB
Squalo di Groenlandia	<i>Somniosus microcephalus</i>	GSK
Squalo elefante	<i>Cetorhinus maximus</i>	BSK
Razze (NS)	<i>Raja</i> sp.	SKA
Razza	<i>Leucoraja erinacea</i>	RJD
Razza	<i>Amblyraja hyperborea</i>	RJG
Razza	<i>Dipturus laevis</i>	RJL
Razza occhiata	<i>Leucoraja ocellata</i>	RJT
Razza stellata	<i>Amblyraja radiata</i>	RJR
Razza	<i>Malacoraja senta</i>	RJS
Razza	<i>Bathyraja spinicauda</i>	RJQ
Pesci (NS)		FIN
Invertebrati		
Calamaro ( <i>Loligo</i> )	<i>Loligo pealeii</i>	SQL
Totano ( <i>Illex</i> )	<i>Illex illecebrosus</i>	SQI
Calamari (NS)	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	SQU
Cannolicchio dell'Atlantico	<i>Ensis directus</i>	CLR
Cappa dura	<i>Mercenaria mercenaria</i>	CLH



Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Cappa artica	<i>Arctica islandica</i>	CLQ
Cappa molle	<i>Mya arenaria</i>	CLS
Cappa americana	<i>Spisula solidissima</i>	CLB
Cappa	<i>Spisula polynyma</i>	CLT
Bivalvi (NS)	<i>Prionodesmacea, Teleodesmacea</i>	CLX
Canestrello americano	<i>Argopecten irradians</i>	SCB
Canestrello calico	<i>Argopecten gibbus</i>	SCC
Canestrello d'Islanda	<i>Chlamys islandica</i>	ISC
Cappasanta americana	<i>Placopecten magellanicus</i>	SCA
Pettinidi (NS)	Pectinidae	SCX
Ostrica della Virginia	<i>Crassostrea virginica</i>	OYA
Mitilo	<i>Mytilus edulis</i>	MUS
Busici (NS)	<i>Busycon</i> sp.	WHX
Chioccioline di scogliera (NS)	<i>Littorina</i> sp.	PER
Molluschi marini (NS)	Mollusca	MOL
Granciporro atlantico giallo	<i>Cancer irroratus</i>	CRK
Granchio nuotatore	<i>Callinectes sapidus</i>	CRB
Granchio comune	<i>Carcinus maenas</i>	CRG
Granciporro atlantico rosso	<i>Cancer borealis</i>	CRJ
Grancevola artica	<i>Chionoecetes opilio</i>	CRQ
Granchio rosso di fondale	<i>Geryon quinque-dens</i>	CRR
Granchio reale	<i>Lithodes maja</i>	KCT
Crostacei reptanti (NS)	Reptantia	CRA
Astice americano	<i>Homarus americanus</i>	LBA
Gamberetto boreale	<i>Pandalus borealis</i>	PRA
Gamberetto rosa	<i>Pandalus montagui</i>	AES
Mazzancolle (NS)	<i>Penaeus</i> sp.	PEN
Gamberetti	<i>Pandalus</i> sp.	PAN
Crostacei di mare (NS)	Crustacea	CRU
Ricci di mare	<i>Strongylocentrotus</i> sp.	URC
Policheti (NS)	<i>Polychaeta</i>	WOR
Limulo	<i>Limulus polyphemus</i>	HSC
Invertebrati marini (NS)	Invertebrata	INV

(\*) Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere *Urophycis* sono designati come segue ai fini delle relazioni statistiche: (a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come *Musdea americana*, *Urophycis tenuis*; (b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come *Musdea americana*, *Urophycis tenuis*; (c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera (b), altri naselli del genere *Urophycis* catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come *Musdea atlantica*, *Urophycis chuss*.




## 12. ALLEGATO III.B DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

**Foderoni superiori autorizzati/catenelle distanziatrici per gamberi****(1) Foderone superiore di tipo ICNAF**

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurre o impedirne l'usura, che rispetta i seguenti requisiti:

- le maglie della pezza hanno dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 13 delle CEM;
- la pezza è fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda per più di quattro maglie oltre lo strozzatoio e termini almeno quattro maglie prima della sagola di chiusura; in mancanza di strozzatoio, la pezza non deve ricoprire più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno quattro maglie dalla sagola di chiusura;
- la larghezza della pezza è pari ad almeno una volta e mezza la larghezza della superficie del sacco, misurata perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco.




## Legenda:


- Topside chafing gear (netting only permitted) must be 1 1/2 times width of top of codend - Il foderone superiore (sono autorizzate unicamente pezze di rete) deve avere una larghezza pari a una volta e mezza quella della parte superiore del sacco
- Attached not less than 4 meshes ahead of codline mesh - Fissata a non meno di 4 maglie dalla maglia della sagola di chiusura
- Codline - Sagola di chiusura
- Chafing gear: Any material may be used to protect the bottom of codend - Foderone. Per proteggere la parte inferiore del sacco può essere utilizzato qualsiasi materiale
- Nothing permitted to cover forward part of net - Niente deve coprire la parte anteriore della rete
- May not be attached more than 4 meshes ahead of splitting strap - Non deve essere fissato a più di 4 maglie dallo strozzatoio
- To headline - Alla lima da sughero
- Splitting strap - Strozzatoio

**(2) Foderone superiore a fascia multipla**

Il foderone superiore a fascia multipla è costituito da pezze di rete che, siano esse bagnate o asciutte, presentano in tutte le loro parti maglie di dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

- ogni pezza
  - sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco;
  - abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e
  - non sia più lunga di dieci maglie, e
- la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.







Legenda:

- Flap chafers - Foderoni a fasce
- Mouth of net - Apertura della rete
- Codend - Sacco
- Topside of codend - Parte superiore del sacco
- Underside of codend - Parte inferiore del sacco
- Flap chafers attached by leading edge only - Foderoni a fasce fissati unicamente lungo il bordo anteriore

(3) **Rete da traino per gamberi – Fodera di rinforzo del sacco, per le navi adibite alla pesca del gambero nella zona di regolamentazione NAFO**

Per fodera di rinforzo si intende un rivestimento esterno di rete che può essere utilizzato su una rete da traino per gamberi per proteggere e rinforzare il sacco della rete stessa.

- (a) È fatto divieto alle navi di utilizzare fodere di rinforzo aventi dimensioni di maglia inferiori a 130 millimetri.
- (b) La fodera di rinforzo non deve in alcun modo coprire o ostruire le griglie di selezione.
- (c) Essa non deve esser fissata in modo da ridurre la dimensione di maglia autorizzata o da ostruire l'apertura di maglia.
- (d) È fatto divieto alle navi di utilizzare contemporaneamente una fodera di rinforzo e un qualsiasi altro foderone.



Legenda:

- 40 mm mesh under 130 mm mesh - Maglie di 40 mm sotto maglie di 130 mm
- 130 mm or larger mesh aft of the grate extending to the codline, outside the 40 mm codend - Maglie di 130 mm o più dietro la griglia fino alla sagola di chiusura, all'esterno del sacco di 40 mm
- 40 mm
- Separator device/grate - Dispositivo/griglia di separazione
- 40 mm throughout - 40 mm in ogni parte
- Bottom chafing mat or chafer attached - Fascia di protezione o foderone inferiore fissato
- Codline - Sagola di chiusura
- 130 mm mesh or greater outside - Maglie di 130 mm o più all'esterno
- 40 mm shrimp mesh aft of grate to codline - Maglie per gamberi di 40 mm dietro la griglia fino alla sagola di chiusura


**Catenelle distanziatrici per gamberi**

Le catenelle distanziatrici sono catene, corde o una combinazione delle due che collegano a intervalli variabili la lima da piombo alla lima di armamento o alla corda di supporto.

I termini "lima di armamento" o "corda di supporto" sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una delle due, altre utilizzano sia la lima di armamento che la corda di supporto, come mostrato nel disegno.

La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o del filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno che segue mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.



Legenda:

- Netting - Pezza di rete
- Bolchline - Corda di supporto
- Fishing Line - Lima di armamento
- Footrope - Lima da piombo
- Toggle Chain - Catenella distanziatrice

13. ALLEGATO I.D DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

Taglia minima del pesce (\*)

Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi, refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo bianco	41 cm	27 cm	22 cm	27/25 cm (**)
Ippoglosso nero	30 cm	N.P.	N.P.	N.P.




Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi, refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Passera canadese	25 cm	19 cm	15 cm	N.P.
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	N.P.

(\*) Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza alla forca, per le altre specie alla lunghezza totale.  
 (\*\*) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

14. FIGURA 3 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

**Poligoni che delimitano le zone di chiusura per la protezione di montagne sottomarine**




Legenda:

- Orphan Knoll - Orphan Knoll
- Newfoundland Seamounts - Montagne sottomarine di Terranova
- Fogo Seamounts - Montagne sottomarine di Fogo
- New England Seamounts - Montagne sottomarine del New England
- Corner Rise Seamounts - Montagne sottomarine di Corner Rise

15. TABELLA 5 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833


Punti che delimitano le zone di chiusura per la protezione di montagne sottomarine nella zona di regolamentazione NAFO

Descrizione	Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
Montagne sottomarine di Fogo 1	1	42°31'33"N	53°23'17"O




Descrizione	Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
	2	42°31'33"N	52°33'37"O
	3	41°55'48"N	53°23'17"O
	4	41°55'48"N	52°33'37"O
Montagne sottomarine di Fogo 2	1	41°07'22"N	52°27'49"O
	2	41°07'22"N	51°38'10"O
	3	40°31'37"N	52°27'49"O
	4	40°31'37"N	51°38'10"O
Orphan Knoll	1	50°00'30"N	45°00'30"O
	2	51°00'30"N	45°00'30"O
	3	51°00'30"N	47°00'30"O
	4	50°00'30"N	47°00'30"O
Montagne sottomarine di Corner Rise	1	35°00'00"N	48°00'00"O
	2	36°00'00"N	48°00'00"O
	3	36°00'00"N	52°00'00"O
	4	35°00'00"N	52°00'00"O
Montagne sottomarine di Terranova	1	43°29'00"N	43°20'00"O
	2	44°00'00"N	43°20'00"O
	3	44°00'00"N	46°40'00"O
	4	43°29'00"N	46°40'00"O
Montagne sottomarine del New England (*)	1	38°51'54,000"N	66°55'51,600"O
	2	37°12'0,000"N	60°48'0,000"O
	3	35°00'0,000"N	59°00'0,000"O
	4	35°00'0,000"N	56°30'0,000"O
	5	36°48'0,000"N	57°48'0,000"O
	6	39°00'0,000"N	60°00'0,000"O
	7	39°18'0,000"N	61°30'0,000"O
	8	39°56'20,400"N	65°56'34,800"O

(\*) Dal punto 8 ritorno al punto 1 lungo il confine esterno della ZEE degli Stati Uniti.




16. FIGURA 4 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833  
Poligono che delimita la zona di chiusura 30 per la protezione dei coralli




17. TABELLA 6 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833  
Punti che delimitano la zona di chiusura 30 per la protezione dei coralli nella zona di regolamentazione NAFO

Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
1	42° 53' 00" N	51° 00' 00" O
2	42° 52' 04" N	51° 31' 44" O
3	43° 24' 13" N	51° 58' 12" O
4	43° 24' 20" N	51° 58' 18" O
5	43° 39' 38" N	52° 13' 10" O
6	43° 40' 59" N	52° 27' 52" O
7	43° 56' 19" N	52° 39' 48" O
8	44° 04' 53" N	52° 58' 12" O
9	44° 18' 38" N	53° 06' 00" O
10	44° 18' 36" N	53° 24' 07" O
11	44° 49' 59" N	54° 30' 00" O
12	44° 29' 55" N	54° 30' 00" O
13	43° 26' 59" N	52° 55' 59" O
14	42° 48' 00" N	51° 41' 06" O
15	42° 33' 02" N	51° 00' 00" O




18. FIGURA 5 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833  
 Poligoni che delimitano zone a elevata concentrazione di spugne e coralli



Legenda:


- Coral, Sponge and Seapen Protection Areas - Zone di protezione di coralli, spugne e penne di mare
- NAFO Divisions - Divisioni NAFO
- EEZ Boundary - Confine della ZEE
- Depth Contour - Isobata



## 19. TABELLA 7 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

Punti che delimitano le zone di chiusura a elevata concentrazione di spugne e coralli nella zona di regolamentazione NAFO

Zona	Descrizione	Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
1	Coda del Banco	1.1	44° 02' 53,88" N	48° 49' 9,48" O
		1.2	44° 21' 31,32" N	48° 46' 48" O
		1.3	44° 21' 34,56" N	48° 50' 32,64" O
		1.4	44° 11' 48,12" N	48° 50' 32,64" O
		1.5	44° 02' 54,6" N	48° 52' 52,32" O
2	Flemish Pass/Canyon orientale	2.1	44° 50' 56,4" N	48° 43' 45,48" O
		2.2	46° 18' 54,72" N	46° 47' 51,72" O
		2.3	46° 25' 28,56" N	46° 47' 51,72" O
		2.4	46° 46' 32,16" N	46° 55' 14,52" O
		2.5	47° 03' 29,16" N	46° 40' 4,44" O
		2.6	47° 11' 47,04" N	46° 57' 38,16" O
		2.7	46° 40' 40,8" N	47° 03' 4,68" O
		2.8	46° 24' 24,12" N	46° 51' 23,04" O
		2.9	46° 21' 4,78" N	46° 58' 53" O
		2.10	46° 26' 32" N	46° 58' 53" O
		2.11	46° 30' 22,20" N	47° 11' 2,93" O
		2.12	46° 17' 13,30" N	47° 15' 46,64" O
		2.13	46° 07' 1,56" N	47° 30' 36,36" O
		2.14	45° 49' 6,24" N	47° 41' 17,88" O
2.15	45° 19' 43,32" N	48° 29' 14,28" O		
2.16	44° 53' 47,4" N	48° 49' 32,52" O		
3	Beothuk Knoll	3.1	45° 49' 10,2" N	46° 06' 2,52" O
		3.2	45° 59' 47,4" N	46° 06' 2,52" O
		3.3	45° 59' 47,4" N	46° 18' 8,28" O
		3.4	45° 49' 10,2" N	46° 18' 8,28" O
4	Est di Flemish Cap	4.1	46° 44' 34,80" N	44° 03' 14,40" O
		4.2	46° 58' 19,20" N	43° 34' 16,32" O
		4.3	47° 10' 30,00" N	43° 34' 16,32" O
		4.4	47° 10' 30,00" N	43° 20' 51,72" O
		4.5	46° 48' 35,28" N	43° 20' 51,72" O
		4.6	46° 39' 36,00" N	43° 58' 8,40" O
5	Nord-est di Flemish Cap	5.1	47° 47' 46,00" N	43° 29' 07,00" O
		5.2	47° 40' 54,47" N	43° 27' 06,71" O
		5.3	47° 35' 57,48" N	43° 43' 9,12" O



Zona	Descrizione	Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
		5.4	47° 51' 14,4" N	43° 48' 35,64" O
		5.5	48° 27' 19,44" N	44° 21' 7,92" O
		5.6	48° 41' 37,32" N	43° 45' 08,08" O
		5.7	48° 37' 13,00" N	43° 41' 24,00" O
		5.8	48° 30' 15,00" N	43° 41' 32,00" O
		5.9	48° 25' 08,00" N	43° 45' 20,00" O
		5.10	48° 24' 29,00" N	43° 50' 50,00" O
		5.11	48° 14' 20,00" N	43° 48' 19,00" O
		5.12	48° 09' 53,00" N	43° 49' 24,00" O
6	Sackville Spur	6.1	48° 18' 51,12" N	46° 37' 13,44" O
		6.2	48° 28' 51,24" N	46° 08' 33,72" O
		6.3	48° 49' 37,2" N	45° 27' 20,52" O
		6.4	48° 56' 30,12" N	45° 08' 59,99" O
		6.5	49° 00' 9,72" N	45° 12' 44,64" O
		6.6	48° 21' 12,24" N	46° 39' 11,16" O
7	Nord di Flemish Cap	7.1	48° 25' 02,28" N	45° 17' 16,44" O
		7.2	48° 25' 02,28" N	44° 54' 38,16" O
		7.3	48° 19' 08,76" N	44° 54' 38,16" O
		7.4	48° 19' 08,76" N	45° 01' 58,56" O
		7.5	48° 20' 29,76" N	45° 01' 58,56" O
		7.6	48° 20' 29,76" N	45° 17' 16,44" O
8	Nord di Flemish Cap	8.1	48° 38' 07,95" N	45° 19' 31,92" O
		8.2	48° 38' 07,95" N	45° 11' 44,36" O
		8.3	48° 40' 9,84" N	45° 11' 44,88" O
		8.4	48° 40' 9,84" N	45° 05' 35,52" O
		8.5	48° 35' 56,4" N	45° 05' 35,52" O
		8.6	48° 35' 56,4" N	45° 19' 31,92" O
9	Nord di Flemish Cap	9.1	48° 34' 23,52" N	45° 26' 18,96" O
		9.2	48° 36' 55,08" N	45° 31' 15,96" O
		9.3	48° 30' 18,36" N	45° 39' 42,48" O
		9.4	48° 27' 30,6" N	45° 34' 40,44" O
10	Nord-est di Flemish Cap	10.1	47° 49' 41,51" N	46° 22' 48,18" O
		10.2	47° 47' 17,14" N	46° 17' 27,91" O
		10.3	47° 58' 42,28" N	46° 6' 43,74" O
		10.4	47° 59' 15,77" N	46° 7' 57,76" O
		10.5	48° 7' 48,97" N	45° 59' 58,46" O
		10.6	48° 9' 34,66" N	46° 4' 8,54" O



Zona	Descrizione	Coordinata n.	Latitudine	Longitudine
11	Nord-est di Flemish Cap	11.1	47° 25' 48" N	46° 21' 23,76" O
		11.2	47° 30' 1,44" N	46° 21' 23,76" O
		11.3	47° 30' 1,44" N	46° 27' 33,12" O
		11.4	47° 25' 48" N	46° 27' 33,12" O
12	Nord-est di Flemish Cap	12.1	48° 12' 6,60" N	45° 54' 12,94" O
		12.2	48° 17' 11,82" N	45° 47' 25,36" O
		12.3	48° 16' 7,06" N	45° 45' 48,19" O
		12.4	48° 11' 3,32" N	45° 52' 40,63" O
13	Beothuk Knoll	13.1	46° 13' 58,80" N	45° 41' 13,20" O
		13.2	46° 13' 58,80" N	46° 02' 24,00" O
		13.3	46° 21' 50,40" N	46° 02' 24,00" O
		13.4	46° 21' 50,40" N	45° 56' 48,12" O
		13.5	46° 20' 14,32" N	45° 55' 43,93" O
		13.6	46° 20' 14,32" N	45° 41' 13,20" O

20. PROTOCOLLO DI PESCA ESPLORATIVA DELL'ALLEGATO LE DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Modelli per l'esercizio di attività di pesca di fondo esplorative

#### Protocollo di pesca esplorativa per nuove zone di pesca

Il protocollo di pesca esplorativa comprende i seguenti elementi:

- un piano di raccolta indicante le specie bersaglio, le date e le zone. È presa in considerazione l'eventualità di restrizioni delle zone e dello sforzo per assicurare che la pesca si svolga progressivamente in una zona geografica limitata;
- un piano di mitigazione comprendente misure volte a prevenire effetti negativi significativi per gli ecosistemi marini vulnerabili che si possono scoprire durante la pesca;
- un piano di monitoraggio delle catture comprendente la registrazione/comunicazione di tutte le specie catturate, un controllo satellitare al 100 % e una copertura di osservazione al 100 %. La registrazione/comunicazione delle catture deve essere sufficientemente dettagliata per effettuare una valutazione dell'attività, se necessario;
- un piano di raccolta di dati per agevolare l'individuazione di ecosistemi marini/specie marine vulnerabili nella zona di pesca.



21. NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PRATICARE LA PESCA DI FONDO ESPLORATIVA DELL'ALLEGATO I.E DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Notifica dell'intenzione di praticare la pesca esplorativa

PIANO DI RACCOLTA	PIANO DI MITIGAZIONE	PIANO DI MONITORAGGIO DELLE CATTURE	PIANO DI RACCOLTA DEI DATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specie bersaglio</li> <li>• Date delle operazioni di pesca</li> <li>• Descrizione della zona in cui sarà praticata la pesca</li> <li>• Sforzo previsto</li> <li>• Tipo(i) di attrezzi di fondo utilizzati</li> <li>• Numero IMO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure volte a prevenire effetti negativi significativi sugli EMV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione e registrazione, al livello tassonomico più basso possibile, di tutte le specie presenti a bordo</li> <li>• Copertura satellitare al 100 %</li> <li>• Copertura di osservazione al 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccolta e comunicazione dei dati in un formato standardizzato</li> </ul>

22. RAPPORTO SULLA BORDATA DI PESCA DI FONDO ESPLORATIVA DELL'ALLEGATO I.E DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Rapporto sulla bordata di pesca esplorativa

#### Notifica preventiva dell'intenzione di praticare la pesca esplorativa <sup>(1)</sup>

Nome della nave:

Stato di bandiera della nave:

Zona/e prevista/e per l'esercizio di attività di pesca esplorative (indicare latitudine/longitudine):

Date previste delle attività di pesca esplorative:

Sono state **precedentemente esercitate attività di pesca** nelle zone adiacenti? (in caso affermativo indicare la fonte d'informazione):

**Profondità** che si prevede di raggiungere nel corso di attività di pesca esplorative:

Esistono **carte degli habitat** della zona? (in caso affermativo indicare la/e fonte/i):

Esistono **chiavi tassonomiche** che consentono di identificare le specie potenzialmente vulnerabili? (in caso affermativo indicare la/e fonte/i):

Ecosistemi marini vulnerabili (EMV) <sup>(2)</sup> noti nella/e zona/e in cui sarà praticata la pesca:

**Misure di mitigazione** volte a prevenire effetti negativi significativi sugli EMV eventualmente rinvenuti:

Esistono **carte batimetriche** della zona di pesca esplorativa? (in caso affermativo indicare la/e fonte/i):

Esistono **informazioni scientifiche sulla pesca** nella zona di pesca esplorativa? (in caso affermativo indicare la/e fonte/i):

**Specie bersaglio** ricercate:

Quale/i tipo/i di attrezzi si prevede di utilizzare (precisare) in quali zone (indicare latitudine/longitudine)?:

<sup>(1)</sup> Per pesca esplorativa si intende qualsiasi attività di pesca di fondo esercitata in nuove zone o con attrezzi da pesca di fondo non ancora utilizzati nella zona in questione e non indicati all'articolo 16

<sup>(2)</sup> Cfr. gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura.



23. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ATTIVITÀ DI PESCA DI FONDO ESPLORATIVA DELL'ALLEGATO I.E DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Valutazione delle attività di pesca di fondo

Le valutazioni dovrebbero tenere conto delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili sullo stato attuale delle risorse aliutiche.

Le valutazioni dovrebbero vertere, in particolare, sugli aspetti seguenti:

- (1) tipo/i di pesca praticato/i o previsto/i, ivi compreso navi e tipi di attrezzi, zone di pesca, specie bersaglio e possibili catture accessorie, livelli di sforzo di pesca e durata della pesca (piano di raccolta);
  - (2) informazioni di base esistenti su ecosistemi, habitat e comunità presenti nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i successivi cambiamenti;
  - (3) identificazione, descrizione e mappatura di EMV di cui è nota o probabile la presenza nella zona di pesca;
  - (4) identificazione, descrizione e valutazione della frequenza, dell'entità e della durata degli effetti probabili, compresi gli effetti cumulativi delle attività interessate dalla valutazione degli EMV;
  - (5) presa in conto degli elementi indicatori di EMV di cui è nota la presenza nella zona di pesca;
  - (6) dati e metodi impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attività, identificazione delle lacune nelle conoscenze e valutazione delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione;
  - (7) valutazione del rischio di possibili effetti delle operazioni di pesca, al fine di stabilire quali effetti sugli EMV possano costituire effetti negativi significativi, e
  - (8) misure di mitigazione e di gestione proposte per prevenire effetti negativi sugli EMV e misure da attuare per monitorare gli effetti delle operazioni di pesca.
24. MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DELLA PESCA ESPLORATIVA DELL'ALLEGATO I.E DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 4, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Modulo per la raccolta dei dati della pesca esplorativa


A. Informazioni relative alla bordata di pesca

Stato di bandiera	Nome della nave	Indicativo di chiamata	Data della scoperta (ggmmaa)
-------------------	-----------------	------------------------	------------------------------

B. Informazioni relative agli attrezzi e alla pesca (utilizzare un modulo distinto per ciascun attrezzo).

Attrezzo da pesca (ad es. rete da traino, rete da imbrocco, ami e palangari, ecc.)	Dati relativi agli attrezzi	Tipo di attrezzo (ad es. rete a strascico, rete da posta ancorata, ecc.)
		Dimensioni dell'attrezzo (lunghezza della lima da piombo, lunghezza della parte della rete, ecc.)
		Altre caratteristiche (dimensioni di maglia del sacco, # di ami, ecc.)

	ora	min.	gradi		minuti	metri
Inizio della cala o posa:	Ora GMT:		Latitudine	N		Profondità
			Longitudine	O		
Fine della cala o posa:	Ora GMT:		Latitudine	N		Profondità
			Longitudine	O		



## C. Informazioni sulle catture

Peso totale di coralli vivi nella cala (kg) (*)		Peso totale di spugne vive nella cala (kg) (*)	
---	--	--	--

Organismi identificati al livello tassonomico più basso possibile (**)	Sono stati prelevati campioni biologici?		Sono stati prelevati campioni biologici di specie indicatrici di vulnerabilità?		Peso totale (kg) nelle catture	Il peso è stimato o effettivo? Selezionare una delle due opzioni.	
	sì	no	sì	no		Eff.	Stim.
Includere pesci e invertebrati							

## D. Osservazioni

(\*) Non lasciare in bianco. Se necessario, indicare "zero catture"


(\*\*) Cfr. allegato I degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura.

Utilizzare inoltre, se necessario, le guide della NAFO per l'identificazione di spugne e coralli (NAFO Coral and Sponge Identification Guides).

25. FORMATO PRESCRITTO PER L'ELENCO DELLE NAVI DELL'ALLEGATO II.C1 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

## Formato per il registro delle navi

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per Segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 dello Stato membro trasmittente



Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "NOT" per Notifica di navi che possono svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Stato di bandiera	FS	O	Stato in cui la nave è immatricolata
Numero di riferimento interno	IR	F <sup>(1)</sup>	Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Nome del porto	PO	O	Porto di immatricolazione o porto di origine
Proprietario della nave	VO	O <sup>(2)</sup>	Proprietario registrato e indirizzo
Noleggiatore	VC	O <sup>(2)</sup>	Responsabile dell'utilizzo della nave
Tipo di nave	TP	O	Codice FAO della nave (allegato II.I)
Attrezzo da pesca	GE	F	Classificazione statistica FAO degli attrezzi da pesca (allegato II.J)
Stazza della nave metodo di misurazione stazza	VT	O	Capacità della nave (in coppia se necessario) "OC" = convenzione di OSLO del 1947, "LC" convenzione di Londra del 1969 (ICTM) Capacità totale in tonnellate metriche
Lunghezza della nave metodo di misurazione lunghezza	VL	O	Lunghezza in metri (in coppia se necessario) "OA" = fuori tutto; lunghezza in metri
Potenza della nave metodo di misurazione potenza	VP	O	Potenza motrice (in coppia, se necessario) in "KW" PE = motore di propulsione AE = motori ausiliari Potenza motrice totale installata nella nave misurata in "KW"
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

<sup>(1)</sup> Obbligatorio se usato come identificativo unico in altri messaggi.

<sup>(2)</sup> Secondo il caso.

26. FORMATO PRESCRITTO PER LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DELLE NAVI DELL'ALLEGATO II.C2 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Formato per il ritiro delle navi dal registro

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Dati			
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione



Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per Segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 dello Stato membro trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "WIT" per Ritiro di navi notificate
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Data a partire dalla quale il ritiro prende effetto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

27. FORMATO SPECIFICATO PER LE SINGOLE AUTORIZZAZIONI PER CIASCUNA NAVE DELL'ALLEGATO ILC3 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Formato dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per Segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 dello Stato membro trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "AUT" per Autorizzazione a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Dato relativo alla licenza; data a partire dalla quale l'autorizzazione prende effetto



Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Data di fine	ED	F	Dato relativo alla licenza; data in cui scade l'autorizzazione. La durata di validità massima è di 12 mesi.
Specie bersaglio e zona	TA	O (*)	Dato relativo alla licenza; specie e zone per le quali è consentita la pesca diretta. Per le specie regolamentate di cui agli allegati I.A o I.B delle CEM, fare riferimento alla specificazione dello stock. Per le specie non regolamentate, utilizzare la sottozona, la divisione o "ANY". Prevedere più coppie di campi, ad es. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(\*) Il campo TA è facoltativo per le navi da trasporto.

28. FORMATO PRESCRITTO PER LA SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ALLEGATO II.C4 DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Formato per la sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per Segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 dello Stato membro trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SUS" per Sospensione di navi autorizzate
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Dato relativo alla licenza; data a partire dalla quale la sospensione prende effetto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


29. ELENCO DEI CODICI DELLA FORMA DI PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI DELL'ALLEGATO II.K DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Codici alfa-3 della forma di presentazione dei prodotti

Codice alfa-3	Presentazione	Descrizione
CBF	Filetto doppio di merluzzo bianco (escalado)	Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lisce e della coda



Codice alfa-3	Presentazione	Descrizione
CLA	Chele	Chele unicamente
DWT	Codice ICCAT	Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne
FIL	Filettato	HEA+GUT+TLD+asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro.
FIS	Filettato e filetti senza pelle	FIL+SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro
FSB	Filettato, con pelle e lische	Filettato, con pelle e lische
FSP	Filettato, senza pelle, con lische sottili	Filettato, con asportazione della pelle, con lische sottili
GHT	Eviscerato, decapitato e senza coda	GUH+TLD
GUG	Eviscerato e senza branchie	Asportazione dei visceri e delle branchie
GUH	Eviscerato e decapitato	Asportazione dei visceri e della testa
GUL	Eviscerato, con il fegato	GUT senza rimozione del fegato
GUS	Eviscerato, decapitato e senza pelle	GUH+SKI
GUT	Eviscerato	Asportazione completa dei visceri
HEA	Decapitato	Senza testa
HET	Decapitato e senza coda	Senza testa e senza coda
JAP	Taglio giapponese	Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre
JAT	Senza coda, taglio giapponese	Taglio giapponese con asportazione della coda
LAP	Lappen	Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne
LVR	Fegato	Fegato unicamente
OTH	Altro	Ogni altra presentazione
ROE	Uova	Uova unicamente
SAD	Salato a secco	Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato a secco
SAL	Leggermente salato in salamoia	CBF+salato
SGH	Salato, eviscerato e decapitato	GUH+salato
SGT	Salato, eviscerato	GUT+salato
SKI	Senza pelle	Asportazione della pelle
SUR	Surimi	Surimi
TAL	Coda	Code unicamente
TLD	Senza coda	Asportazione della coda
TNG	Lingua	Lingua unicamente
TUB	Corpo unicamente	Corpo di totano privo di visceri e testa
WHL	Intero	Non trasformato
WNG	Pinne	Pinne unicamente



30. MODELLO DI GIORNALE DI PESCA DELL'ALLEGATO II.A DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

**Registrazione delle catture (dati registrati nel giornale di pesca)**


DATI REGISTRATI NEL GIORNALE DI PESCA

Dato

- (1) Nome della nave
- (2) Nazionalità della nave
- (3) Numero di immatricolazione della nave
- (4) Numero IMO
- (5) Porto di immatricolazione
- (6) Tipo di attrezzo utilizzato (\*1) (\*2)
- (7) Data dell'attività di pesca (giorno/mese/anno: gg-mm-aaaa)
- (8) Ora di inizio della retata/cala (UTC)
- (9) Posizione all'inizio di ogni retata/cala:
  - (a) Latitudine
  - (b) Longitudine
  - (c) Divisione
  - (d) Profondità dell'acqua
- (10) Posizione alla fine di ogni retata/cala:
  - (a) Latitudine
  - (b) Longitudine
  - (c) Divisione
  - (d) Profondità dell'acqua
- (11) Ora di conclusione di ogni retata/cala (UTC)
- (12) Nomi delle specie catturate in ogni retata/cala (allegato I.C)
- (13) Destinazione di ogni retata/cala: (\*3) (\*4)
  - (a) Catture totali di ciascuna specie (in chilogrammi di peso vivo)
  - (b) Rigetti di ciascuna specie (in chilogrammi di peso vivo)
- (14) Sono stati superati i limiti per le catture accessorie specificati all'articolo 6.6 delle CEM? (S/N)
- (15) È stata effettuata una retata di prova in conformità all'articolo 6.6, punto iii), delle CEM? (S/N)
- (16) Sbarchi o trasbordi di catture effettuate nella zona di regolamentazione
  - (a) Quantitativo di ciascuna specie sbarcato o trasbordato
  - (b) Luogo/luoghi di sbarco o di trasbordo
  - (c) Data/date di sbarco o di trasbordo (giorno/mese/anno: gg-mm-aaaa)
- (17) Firma del comandante

**Istruzioni:**

- (\*1) Se nello stesso periodo di 24 ore vengono utilizzati due o più tipi di attrezzi, occorre procedere a registrazioni distinte per ciascun tipo di attrezzo.
- (\*2) Gli attrezzi e i dispositivi ad essi fissati sono identificati dai codici che figurano nell'allegato II.J delle CEM.
- (\*3) Quantitativi in chilogrammi di peso vivo.
- (\*4) Le specie sono identificate dai codici che figurano nell'allegato I.C delle CEM.



31. FORMATO PER IL RAPPORTO SULLE CATTURE DELL'ALLEGATO II.D DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFI 6 E 8, E ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 9, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### A. Formato di trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- (1) Caratteri dei dati conformi alla norma ISO 8859.1
- (2) La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
  - una doppia barra (//) e le lettere "SR" indicano l'inizio della trasmissione;
  - una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio di un dato;
  - una barra (/) separa il codice dal dato;
  - le coppie di dati sono separate da uno spazio;
  - le lettere "ER" e una doppia barra (//) alla fine indicano la fine della registrazione.


#### B. Protocolli di scambio dei dati

I protocolli di scambio dei dati autorizzati per la trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra le parti contraenti e il segretariato sono conformi all'allegato II.B delle CEM relativo alle norme di riservatezza.


#### C. Formato per lo scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca

(Formato per l'Atlantico settentrionale)


Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
Sistema	Inizio della registrazione	SR			Indica l'inizio della registrazione
Dati particolareggiati	Fine della registrazione	ER			Indica la fine della registrazione
	Stato di ricezione	RS	Char*3	Codici	ACK/NAK = ricevuto/non ricevuto
	Codice di errore di ricezione	RE	Num*3	001 - 999	Codici di errore ricevuti al centro operativo, cfr. allegato II.D.D (2)
Messaggio	Indirizzo di destinazione	AD	Char*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo della parte che riceve il messaggio, "XNW" per NAFO
Dati particolareggiati	Mittente	FR	Char*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo della parte trasmittente (parte contraente)
	Tipo di messaggio	TM	Char*3	Codice	Codice del tipo di messaggio
	Numero di sequenza	SQ	Num*6	NNNNNN	Numero di serie dei messaggi inviati da una nave alla destinazione finale (XNW). È unico per ogni nave per un anno civile. All'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni nave, per poi aumentare all'invio di ciascun messaggio.
	Numero di registrazione	RN	Num*6	NNNNNN	Numero di serie delle registrazioni inviate dal CCP a XNW. È unico per ogni CCP per un anno civile. All'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1, per poi aumentare all'invio di ciascuna registrazione.



Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Data di registrazione	RD	Num*8	AAAAMM-GG	Anno, mese e giorno UTC da parte del CCP
	Ora di registrazione	RT	Num*4	OOMM	Ore e minuti UTC da parte del CCP
	Data	DA	Num*8	AAAAMM-GG	Anno, mese e giorno UTC della prima trasmissione. Nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dalla nave.
	Ora	TI	Num*4	OOMM	Ore e minuti UTC della prima trasmissione. Nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dalla nave.
	Rapporto annullato	CR	Num*6	NNNNNN	Numero di registrazione del rapporto da annullare
	Anno del rapporto annullato	YR	Num*4	NNNN	Anno UTC del rapporto annullato
Nave	Indicativo di chiamata	RC	Char*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Immatricolazione	Nome della nave	NA	Char*30		Nome della nave
Dati particolari	Immatricolazione esterna	XR	Char*14		Numero sulla fiancata della nave
	Stato di bandiera	FS	Char*3	ISO-3166	Stato di immatricolazione
	Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	Char*3 Num*9	ISO-3166 +max. 9N	Numero unico della nave attribuito dallo Stato di bandiera conformemente all'immatricolazione
	Nome del porto	PO	Char*20		Porto di immatricolazione della nave/porto di origine
	Proprietario della nave	VO	Char*60		Nome e indirizzo del proprietario
	Noleggiatore	VC	Char*60		Nome e indirizzo del noleggiatore
Numero IMO della nave	Numero IMO	IM	Num*7	NNNNNNN	Numero IMO di identificazione della nave
Dati relativi alle caratteristiche della nave:	Unità di stazza della nave	VT	Char*2 Num*4	"OC"/"LC" Stazza	Secondo: "OC" convenzione di OSLO del 1947/"LC" convenzione di Londra del 1969 (ICTM)
	Potenza della nave Unità	VP	Char*2 Num*5	0-99999	Potenza totale del motore principale in "kW"
	Lunghezza della nave	VL	Char*2 Num*3	"OA" Lunghezza in metri	"OA" lunghezza fuori tutto. Lunghezza totale della nave in metri, arrotondata al metro intero più vicino
	Tipo di nave	TP	Char*3	Codice	Conformemente all'elenco dell'allegato II.I delle CEM
	Attrezzatura da pesca	GE	Char*3	Codice FAO	Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca conformemente all'allegato II.J delle CEM



Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
Dati relativi all'autorizzazione	Data di inizio	SD	Num*8	AAAAMM-GG	Dato relativo alla licenza; data in cui prende effetto l'autorizzazione
	Data di conclusione	ED	Num*8	AAAAMM-GG	Dato relativo alla licenza; data in cui scade l'autorizzazione
	Specie bersaglio e zona	TA	Char*3 Char*10	Specificazione dello stock, Codice FAO della specie e codice della zona NAFO o "ANY"	Specie e zone per le quali è consentita la pesca diretta. Per le specie regolamentate di cui agli allegati I.A o I.B delle CEM, fare riferimento alla specificazione dello stock. Per le specie non regolamentate, utilizzare la sottozona, la divisione o "ANY". Prevedere più coppie di campi, ad es. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//
Attività Dati particolareggiati	Latitudine	LA	Char*5	NDDMM (WGS-84)	ad es. //LA/N6235 = 62° 35' Nord
	Longitudine	LO	Char*6	E/WDDDD-MM (WGS-84)	ad es. //LO/W02134 = 21° 34' Ovest
	Latitudine (decimale)	LT	Char*7	+/-GG.ggg	Valore negativo se la latitudine si trova nell'emisfero sud (!) (WGS84)
	Longitudine (decimale)	LG	Char*8	+/-GGG.ggg	Valore negativo se la longitudine si trova nell'emisfero ovest (!) (WGS84)
	Numero della bordata	TN	Num*3	001-999	Numero della bordata di pesca nell'anno in corso
	Catture Specie Quantità	CA	Char*3 Num*7	codice FAO della specie 0-9999999	Catture giornaliere detenute a bordo, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
	Quantità detenuta a bordo Specie Quantità	OB	Char*3 Num*7	codice FAO della specie 0-9999999	Quantità totale, per specie, presente a bordo della nave al momento dell'inizio del messaggio di posizione, in chilogrammi di peso vivo
	Specie rigettate Quantità	RJ	Char*3 Num*7	codice FAO della specie 0 - 9999999	Catture rigettate, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
	Pesci sotto taglia Specie Quantità	US	Char*3 Num*7	codice FAO della specie 0 - 9999999	Catture sotto taglia, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
	Specie trasferite Specie Quantità	KG	Char*3 Num*7	codice FAO della specie 0-9999999	Dati relativi ai quantitativi trasferiti tra le navi, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondati ai 100 kg più vicini, nel corso delle operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione
	Zona	NAFO	Char*6	Codici CIEM/NAFO	Codice della zona di pesca
	Specie bersaglio	DS	Char*3	Codici FAO delle specie	Codice delle specie di cui la nave pratica la pesca. Prevedere la possibilità di indicare diverse specie separate da uno spazio. ad es. //DS/specie specie specie//
Osservatore a bordo	OO	Char*1	S o N	Presenza a bordo di un osservatore incaricato di verificare il rispetto della normativa	




Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Trasbordato da	TF	Char*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente
	Trasbordato su	TT	Char*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente
	Nome del comandante	MA	Char*30		Nome del comandante della nave
	Stato costiero	CS	Char*3	ISO-3166 Codice alfa-3	Stato costiero del porto di sbarco
	Data prevista	PD	Num*8	AAAAMM-GG	Data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto
	Ora prevista	PT	Num*4	OOMM	Ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto
	Nome del porto	PO	Char*20		Nome del porto effettivo di sbarco
	Velocità	SP	Num*3	Nodi*10	ad es. //SP/105 = 10,5 nodi
	Rotta	CO	Num*3	Scala di 360°	ad es. //CO/270 = 270
	Catture della bandiera noleggiatrice	CH	Char*3	ISO-3166	Bandiera della parte contraente noleggiatrice
	Zona di entrata	AE	Char*6	Codici CIEM/NAFO	Divisione NAFO di entrata
	Giorni di pesca	DF	Num*3	1-365	Numero di giorni trascorsi dalla nave nella zona di pesca nel corso della bordata
	Presunta infrazione	AF	Char*1	S o N	Spazio destinato alle osservazioni dell'osservatore presente a bordo
	Dimensioni di maglia	ME	Num*3	0 – 999	Dimensioni di maglia medie in millimetri
	Produzione	PR	Char*3	Codice	Codice per la produzione conformemente all'allegato II.K
	Giornale di bordo	LB	Char*1	S o N	Spazio destinato all'approvazione, da parte dell'osservatore a bordo, dei dati registrati nel giornale di bordo della nave
	Rapporti di posizione	HA	Char*1	S o N	Spazio destinato all'approvazione, da parte dell'osservatore a bordo, dei rapporti di posizioni trasmessi dalla nave
	Nome dell'osservatore	ON	Char*30	Testo	Nome dell'osservatore a bordo
	Testo libero	MS	Char*255	Testo	Dato relativo all'attività; spazio destinato a ulteriori osservazioni dell'osservatore

(<sup>1</sup>) Il segno più (+) non deve essere trasmesso; gli zeri iniziali possono essere omessi.

#### D.1. Struttura dei rapporti e dei messaggi di cui agli allegati II.E e II.F trasmessi dal CCP al segretariato

Se del caso, lo Stato membro ritrasmette al segretariato i rapporti e i messaggi ricevuti dalle sue navi in conformità agli articoli 28 e 29 delle CEM apportando le seguenti modifiche:

- l'indirizzo (AD) è sostituito dall'indirizzo del segretariato (XNW)
- sono inseriti i dati "data di registrazione" (RD), "ora di registrazione" (RT), "numero di registrazione" (RN) e "mittente" (FR).



D. 2. **Messaggi di avvenuta ricezione**

Su richiesta dello Stato membro, il segretariato invia un messaggio di avvenuta ricezione ogniqualvolta riceve un rapporto o un messaggio trasmesso per via elettronica.

A) **Formato del messaggio di avvenuta ricezione**

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, parte contraente che trasmette il rapporto
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; XNW per NAFO (che invia il messaggio di avvenuta ricezione)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio RET per avvenuta ricezione
Indicativo di chiamata	RC	F	Dato relativo alla comunicazione; indicativo internazionale di chiamata della nave, copiato dal rapporto ricevuto
Numero progressivo	SQ	F	Dato relativo alla comunicazione; numero di serie del rapporto della nave per l'anno in questione, copiato dal rapporto ricevuto
Stato di ricezione	RS	O	Dato relativo alla comunicazione; codice indicante se la ricezione del messaggio è confermata o no (ACK o NAK)
Codice di errore di ricezione	RE	F	Dato relativo alla comunicazione; codice indicante il tipo di errore. V. tabella B) per i codici di errore
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo alla comunicazione; numero di registrazione del messaggio ricevuto
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

B) **Codici degli errori di ricezione**


Oggetto/articolo	Codici di errore			Causa dell'errore
	Respinto (NAK) Azione di follow-up richiesta	Accettato e archiviato (ACK) Azione di follow-up richiesta	Accettato e archiviato (ACK) con avvertimento	
Comunicazione	101			Messaggio illeggibile
	102			Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo
	104			Dati obbligatori mancanti
	105			Il rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente respinto
	106			Fonte di dati non autorizzata
			150	Errore di sequenza
			151	Data/ora nel futuro



Oggetto/articolo	Codici di errore			Causa dell'errore
	Respinto (NAK) Azione di follow-up richiesta	Accettato e archiviato (ACK) Azione di follow-up richiesta	Accettato e archiviato (ACK) con avvertimento	
			155	Il rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente accettato
Articolo 25 delle CEM			250	Tentativo di nuova notifica di una nave
		251		Nave non notificata
		252		Specie non AUT o SUS
Articolo 28 delle CEM		301		Catture anteriori alle catture in entrata
		302		Trasbordo anteriore alle catture in entrata
		303		Catture in uscita anteriori alle catture in entrata
		304		Posizione non ricevuta (CAT, TRA, COX)
			350	Posizione senza catture in entrata

#### E. Tipi di rapporti e messaggi

Allegato	Disposizioni	Codice	Messaggio/Rapporto	Osservazioni
II.C	Articolo 25.1, lettera a), delle CEM	NOT	Notifica	Notifica di pescherecci
II.C	Articolo 25.1, lettera b), delle CEM	WIT	Ritiro	Notifica del ritiro di una nave registrata
II.C	Articolo 25.5, lettera a), delle CEM	AUT	Autorizzazione	Notifica di navi autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di regolamentazione
II.C	Articolo 25.5, lettera b), delle CEM	SUS	Sospensione	Notifica della sospensione di un'autorizzazione a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione entro il periodo iniziale di validità
II.E	Articolo 29.2 delle CEM Articolo 29.8 delle CEM	ENT POS EXI MAN	Entrata Posizione Uscita Posizione manuale	Messaggi VMS Rapporti trasmessi alla parte contraente da pescherecci con un dispositivo di localizzazione satellitare difettoso
II.F	Articolo 28.6, lettera a), delle CEM Articolo 28.6, lettera c), delle CEM	COE CAT	Catture in entrata Catture	Rapporto trasmesso dal peschereccio prima dell'entrata nella zona di regolamentazione Rapporto giornaliero sulle catture, per tutte le specie e per divisione




Allegato	Disposizioni	Codice	Messaggio/ Rapporto	Osservazioni
	Articolo 28.6, lettera d), delle CEM	COB	Attraversamento del confine	Rapporto sulle catture prima di attraversare il confine della divisione 3L
	Articolo 28.6, lettera e), delle CEM	TRA	Trasbordo	Rapporto sui quantitativi caricati o scaricati nella zona di regolamentazione
	Articolo 28.6, lettera f), delle CEM	POR	Porto di sbarco	Rapporto sulle catture presenti a bordo e sul peso da sbarcare
	Articolo 28.6, lettera b), delle CEM	COX	Catture in uscita	Rapporto trasmesso dal peschereccio prima dell'uscita dalla zona di regolamentazione
	Articolo 28.6 delle CEM	CAN	Annullamento	Rapporto sull'annullamento di un rapporto di cui all'articolo 28.6 delle CEM
II.D.D	Articolo 29.10, lettera a), delle CEM Articolo 28.9, lettera c), delle CEM	RET	Avvenuta ricezione	Messaggio elettronico automatico in conformità alla ricezione dei rapporti
II.G.	Articolo 30.14, lettera e), delle CEM	OBR	Osservatore	Rapporto giornaliero dell'osservatore

32. FORMATO PER LA CANCELLAZIONE DEL RAPPORTO SULLE CATTURE DELL'ALLEGATO IIF DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFI 6 E 7, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Rapporto di "CANCELLAZIONE"

Specifiche di formato per la trasmissione dei rapporti dal CCP alla NAFO (XNW) - cfr. anche allegati II.D.A, II.D.B, II.D.C e II.D.D.1

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Requisiti applicabili al campo
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte trasmittente (ISO-3)
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per NAFO
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie unico, che inizia ogni anno da 1, delle registrazioni inviate dal CCP a (XNW) (cfr. anche allegato II.D.C)
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; anno, mese e giorno UTC della trasmissione da parte del CCP
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ore e minuti UTC della trasmissione da parte del CCP
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "CAN (!)" per Rapporto di annullamento
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Rapporto annullato	CR	O	Dato relativo al messaggio; numero di registrazione del rapporto da annullare
Anno del rapporto annullato	YR	O	Dato relativo al messaggio; anno del rapporto da annullare
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data UTC di trasmissione dalla nave (?)
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora UTC di trasmissione dalla nave (?)



Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Requisiti applicabili al campo
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(<sup>1</sup>) Il rapporto di annullamento non può essere usato per annullare altri rapporti di annullamento.

(<sup>2</sup>) Se il rapporto non è inviato da una nave, l'ora sarà quella di trasmissione dal CCP e corrisponderà a quella di RD, RT.





34. FORMATO PER LO SCAMBIO DI DATI DELL'ALLEGATO ILE DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 9, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Formato dei dati VMS

#### Messaggi "Entry", "Position" e "Exit"

Specifiche di formato per la trasmissione dei rapporti dal CCP alla NAFO (XNW) - cfr. anche allegati II.D.A, II.D.B, II.D.C e II.D.D.1 delle CEM

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione; "XNW" per NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; nome della parte trasmittente (ISO-3)
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie unico, che inizia ogni anno da 1, delle registrazioni inviate dal CCP a (XNW) (cfr. anche allegato II.D.C)
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; anno, mese e giorno UTC della trasmissione da parte del CCP
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ore e minuti UTC della trasmissione da parte del CCP
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipi di messaggio, ENT, POS o EXI i. "ENT", per la prima posizione VMS trasmessa dalla nave all'entrata nella zona di regolamentazione, rilevata dal CCP della parte contraente; ii. "POS", per ogni successiva posizione VMS trasmessa dalla nave dall'interno della zona di regolamentazione; iii. "EXI", per la prima posizione VMS trasmessa dalla nave all'uscita dalla zona di regolamentazione, rilevata dal CCP della parte contraente
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di sequenza	SQ	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie unico, che inizia ogni anno da 1, dei messaggi inviati dalla nave alla destinazione finale (XNW) (cfr. anche allegato II.D.C)
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave
Parte contraente - Numero di riferimento interno	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave. Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave
Latitudine (decimali)	LT	O (!)	Dato relativo all'attività; latitudine al momento in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Longitudine (decimali)	LG	O (!)	Dato relativo all'attività; longitudine al momento in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Velocità	SP	O	Dato relativo all'attività; velocità al momento in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Rotta	CO	O	Dato relativo all'attività; rotta al momento in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave




Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data UTC in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora UTC in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(<sup>1</sup>) Facoltativo per i messaggi "EXI".

#### Rapporto di posizione elaborato manualmente

Specifiche di formato per la trasmissione dei rapporti dal CCP alla NAFO (XNW) - cfr. anche allegati II.D.A, II.D.B, II.D.C e II.D.D.1

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione; "XNW" per NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; nome della parte trasmittente (ISO-3)
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie unico, che inizia ogni anno da 1, delle registrazioni inviate dal CCP a (XNW) (cfr. anche allegato II.D.C)
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; anno, mese e giorno UTC della trasmissione da parte del CCP
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ore e minuti UTC della trasmissione da parte del CCP
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio; "MAN" per i rapporti trasmessi da navi con un dispositivo di localizzazione satellitare difettoso, conformemente all'articolo 29.8 delle CEM
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di sequenza	SQ	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie unico, che inizia ogni anno da 1, dei messaggi inviati dalla nave alla destinazione finale (XNW) (cfr. anche allegato II.D.C)
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave
Parte contraente - Numero di riferimento interno	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave. Numero unico della nave dello Stato membro (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricola- zione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività; latitudine al momento in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività; longitudine al momento in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Velocità	SP	O	Dato relativo all'attività; velocità al momento in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave



Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Rotta	CO	O	Dato relativo all'attività; rotta al momento in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data UTC in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora UTC in cui è stata rilevata la posizione trasmessa dalla nave
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

35. RAPPORTO DI OSSERVAZIONE DELL'ALLEGATO ILM DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 11, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Modello standard di rapporto di osservazione

#### Parte 1. Informazioni relative alla bordata di pesca e agli attrezzi

##### 1 A. Bordata di pesca

Indicativo di chiamata della nave	
Nome della nave	
Stato di bandiera	
Numero della bordata	
Nome del capopesca	
Numero di marittimi	
Nome dell'osservatore	
Data di inizio dell'osservazione	
Data di fine dell'osservazione	
Data del rapporto	
Lunghezza della nave (m)	
Tipo di nave	
Stazza lorda della nave	
Potenza motrice (indicare HP o KW)	
Capacità della stiva di congelamento (m³)	
Capacità della stiva per la farina di pesce (m³)	
Capacità delle altre stive (m³)	
Specie bersaglio	
Divisione/i NAFO visitata/e	
Data di entrata nella zona di regolamentazione NAFO	
Data di uscita dalla zona di regolamentazione NAFO	
Porto di sbarco	
Altra/e zona/e visitata/e	
Osservazioni	










**Parte 5. Modulo relativo alla frequenza di lunghezza**

Frequenza di lunghezza		Numero della bordata:	
Codice della specie		Retata/cala #:	
Tipo di campione:		Tipo di misura:	
Convenzione di mis.:		Totale misurato:	
Peso del campione:		Peso delle catture:	
Tipo di attrezzo:		Numero di attrezzi:	
sesso:		sesso:	

Conteggio	#	Conteggio	#
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	




Conteggio	#	Conteggio	#
8		8	
9		9	
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

36. RAPPORTO DELL'ALLEGATO ILG DELLE CEM TRASMESSO QUOTIDIANAMENTE DALL'OSSERVATORE, DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 11, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Rapporto dell'osservatore

Dato	Codice	Obbligatorio/Facoltativo	Requisiti applicabili al campo
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNW" per NAFO
Numero di sequenza	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "OBR" per Rapporto dell'osservatore
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Attrezzo da pesca	GE	O	Dato relativo all'attività; codice FAO per gli attrezzi da pesca
Specie bersaglio (*)	DS	O	Dato relativo all'attività; codice FAO della specie
Dimensioni di maglia	ME	O	Dato relativo all'attività; dimensioni di maglia medie in millimetri
Zona	AR	O	Dato relativo all'attività; divisione NAFO
Catture giornaliere specie peso vivo	CA	O O	Dato relativo all'attività; catture conservate a bordo per specie e per divisione dall'ultimo rapporto OBR, in chilogrammi arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici alfa FAO 3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad es. //CA/speciespaziospesospaziospeciespaziospesospaziospeciespaziospeso//
Rigetti specie peso vivo	RJ	O (!)	Dato relativo all'attività; catture rigettate per specie e per divisione dall'ultimo rapporto OBR, in kg arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici alfa FAO 3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad es. //RJ/speciespaziospesospaziospeciespaziospesospaziospeciespaziospeso//
Pesci sotto taglia specie peso vivo	US	O (!)	Dato relativo all'attività; catture sotto taglia per specie e per divisione dall'ultimo rapporto OBR, in kg arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici alfa FAO 3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad es.



Dato	Codice	Obbligatorio/Facoltativo	Requisiti applicabili al campo
			//US/speciespaziospespaziospeciespaziospespaziospeciespaziospeso//
Giornale di bordo	LB	O	Dato relativo all'attività; "Sì" o "No" <sup>(1)</sup>
Produzione	PR	O	Dato relativo all'attività; codice della produzione. Cfr. allegato II.K delle CEM
Rapporti di posizione	HA	O	Dato relativo all'attività; verifica, da parte degli osservatori, della correttezza dei rapporti del comandante, "Sì" o "No" <sup>(2)</sup>
Presunte infrazioni	AF	O	Dato relativo all'attività; "Sì" o "No" <sup>(4)</sup>
Nome dell'osservatore	ON	O	Dato relativo al messaggio; nome dell'osservatore che firma il rapporto
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Testo libero	MS	F <sup>(3)</sup>	Dato relativo all'attività; per ulteriori osservazioni dell'osservatore
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

<sup>(1)</sup> Da trasmettere solo se pertinente.

<sup>(2)</sup> "Sì" se l'osservatore approva i dati registrati dal comandante nel giornale di bordo.

<sup>(3)</sup> "Sì" se l'osservatore approva i rapporti di posizione trasmessi dal comandante.

<sup>(4)</sup> "Sì" se viene rilevata un'infrazione.

<sup>(5)</sup> Obbligatorio se "LB" = "No", o "HA" = "No", o "AF" = "Sì".

<sup>(6)</sup> La specie bersaglio è la specie che rappresenta la maggior quantità di catture per quel giorno.

37. NORME IN MATERIA DI RISERVATEZZA DELL'ALLEGATO II.B DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 10, E ALL'ARTICOLO 43 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Norme di riservatezza

#### DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E RISERVATEZZA DEL TRATTAMENTO IN CONFORMITÀ AGLI DEI RAPPORTI E DEI MESSAGGI ELETTRONICI TRASMESSI ARTICOLI 28 E 29 DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E DI ESECUZIONE

##### (1) Ambito di applicazione

Le disposizioni che seguono si applicano a tutti i rapporti e i messaggi elettronici trasmessi e ricevuti in conformità agli articoli 28 e 29 delle CEM, in appresso denominati "rapporti e messaggi".

##### (2) Disposizioni generali

- Il segretario esecutivo e le autorità competenti delle parti contraenti che trasmettono e ricevono rapporti e messaggi adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza di cui alle sezioni 3 e 4.
- Il segretario esecutivo informa tutte le parti contraenti delle misure adottate in seno al segretariato per conformarsi a tali disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza.
- Il segretario esecutivo adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni relative all'annullamento dei rapporti e dei messaggi trattati dal segretariato.
- Gli Stati membri garantiscono al segretario esecutivo il diritto di ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione dei rapporti e dei messaggi il cui trattamento non è conforme alle disposizioni delle CEM.
- Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29.10, lettere da b) a d), delle CEM, la Commissione NAFO può dare istruzioni al segretario esecutivo affinché non trasmetta a una parte contraente i rapporti e i messaggi ricevuti in conformità agli articoli 28 e 29 delle CEM qualora si accerti che lo Stato membro in questione non ha rispettato le disposizioni in materia di sicurezza e di riservatezza.



**(3) Disposizioni in materia di riservatezza**

- (a) I rapporti e i messaggi possono essere utilizzati solo ai fini previsti nelle CEM. Salvo espressa disposizione delle CEM, i rapporti o i messaggi di cui alla sezione 1 non sono conservati in una banca dati informatizzata presso il segretariato.
- (b) Lo Stato membro di ispezione trasmette i rapporti e i messaggi unicamente ai propri servizi di ispezione e ai propri ispettori assegnati al programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza. I rapporti e i messaggi sono trasmessi alle piattaforme di ispezione e agli ispettori non più 48 ore prima dell'entrata nella zona di regolamentazione.
- (c) Il segretario esecutivo elimina dalla banca dati del segretariato tutti i rapporti e i messaggi originali di cui alla sezione 1 entro la fine del primo mese civile successivo all'anno in cui i rapporti e i messaggi sono stati generati. In seguito, i dati relativi alle catture e ai movimenti dei pescherecci sono conservati dal segretario esecutivo soltanto dopo che siano state adottate misure atte a garantire che non sia più possibile stabilire l'identità delle singole navi.
- (d) Il segretario esecutivo non trasmette i rapporti e i messaggi a parti diverse da quelle espressamente indicate all'articolo 29.10, lettere da b) a d), delle CEM.
- (e) Lo Stato membro di ispezione può conservare e memorizzare i rapporti e i messaggi trasmessi dal segretario per un massimo di 24 ore dal momento in cui le navi a cui tali rapporti e messaggi si riferiscono lasciano la zona di regolamentazione senza farvi ritorno. Si considera che la partenza abbia avuto luogo sei ore dopo che è stata comunicata l'intenzione di lasciare la zona di regolamentazione.

**(4) Disposizioni in materia di sicurezza****(a) Aspetti generali**

Lo Stato membro di ispezione, la Commissione (o l'organismo da questa designato) e il segretariato garantiscono il trattamento sicuro dei rapporti e dei messaggi nei loro rispettivi sistemi informatici, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione attraverso una rete. Lo Stato membro, la Commissione (o l'organismo da questa designato) e il segretariato sono tenuti ad attuare misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i rapporti e i messaggi dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati e da ogni altra forma di trattamento improprio.

Le seguenti questioni di sicurezza devono essere risolte sin dall'inizio:


- Controllo dell'accesso al sistema:
  - il sistema deve poter far fronte a eventuali tentativi di intrusione da parte di persone non autorizzate.
- Controllo dell'autenticità e dell'accesso ai dati:
  - il sistema deve essere in grado di limitare l'accesso delle persone autorizzate a un set di dati predefinito.
- Sicurezza di comunicazione:
  - deve essere garantita la trasmissione dei rapporti e dei messaggi in condizioni di sicurezza.
- Sicurezza dei dati:
  - si deve garantire che tutti i rapporti e i messaggi che entrano nel sistema siano archiviati in modo sicuro per il periodo di tempo necessario e che non possano essere falsificati.
- Procedure di sicurezza:
  - devono essere predisposte procedure di sicurezza per l'accesso al sistema (sia hardware che software), la gestione e la manutenzione del sistema, la salvaguardia e l'uso generale del sistema.

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi derivanti dalla loro applicazione, un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che comporta il trattamento dei rapporti e dei messaggi.

Le misure di sicurezza sono descritte in modo più dettagliato nei paragrafi seguenti.

**(b) Controllo dell'accesso al sistema**

Per i loro sistemi informatici principali, lo Stato membro e il segretariato si adoperano per conformarsi ai criteri di un sistema con un livello di sicurezza C2 (quale descritto nella sezione 2.2 dei criteri di valutazione della sicurezza dei sistemi informatici - *Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC)* - del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, DOD 5200.28-STD, dicembre 1985).



Un sistema con un livello di sicurezza C2 presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

- un sistema rigoroso di password e di autenticazione. Ad ogni utilizzatore del sistema è attribuito un codice di identificazione individuale con la rispettiva password. Ad ogni connessione al sistema l'utente deve introdurre la password corretta. Una volta connesso, l'utente ha poi accesso solo a funzioni e a dati prestabiliti. Solo un utente privilegiato ha accesso a tutti i dati;
- l'accesso fisico al sistema informatico è controllato;
- verifica: registrazione selettiva di eventi per l'analisi e l'individuazione di eventuali violazioni della sicurezza;
- controllo dell'accesso per fasce temporali: il periodo in cui è consentito all'utente di connettersi al sistema può essere limitato a determinate ore del giorno o a determinati giorni della settimana;
- controllo dell'accesso al terminale: per ogni postazione di lavoro viene specificato a quali utenti è consentito l'accesso.

(c) **Controllo dell'autenticità e dell'accesso ai dati**

I protocolli di scambio di dati per la trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra gli Stati membri, la commissione NAFO e il segretariato sono debitamente verificati dal segretariato e approvati dalla commissione NAFO. La trasmissione elettronica è soggetta alle procedure di sicurezza stabilite nel presente allegato.

(d) **Sicurezza delle comunicazioni**

Per garantire la riservatezza e l'autenticità si applicano opportuni protocolli di cifratura debitamente testati dal segretariato e approvati dalla Commissione NAFO. È attuata una strategia di gestione delle chiavi per sostenere l'uso di tecniche crittografiche. In particolare, sarà garantita l'integrità dell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) assicurando che i certificati digitali identifichino e convalidino correttamente la parte che trasmette le informazioni.

(e) **Sicurezza dei dati**

La limitazione di accesso ai dati è garantita da un meccanismo flessibile di identificazione dell'utilizzatore e di accesso per mezzo di password. Ciascun utilizzatore ha accesso solo ai dati necessari per il suo lavoro.

(f) **Procedure di sicurezza**

Ogni Stato membro, la Commissione (e l'organismo da questa designato) e il segretario esecutivo nominano un amministratore del sistema di sicurezza. L'amministratore del sistema di sicurezza esamina i file di log generati dal software, mantiene in modo adeguato la sicurezza del sistema, ne limita l'accesso a quanto ritenuto necessario e fa da tramite con il segretariato per risolvere eventuali problemi di sicurezza.

38. MODULO DEL RAPPORTO DI SORVEGLIANZA DELL'ALLEGATO IV.A DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1, LETTERA A), E ALL'ARTICOLO 45, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

**Modulo del rapporto di sorveglianza**

1. **FUNZIONARIO**

<b>Nome</b>	
<b>Documento di identità</b>	
<b>Parte contraente</b>	

2. **CONTESTO DELL'AVVISTAMENTO**

<b>Avvistamenti aerei</b>	<b>Identificativo/indicativo di chiamata dell'aeromobile di sorveglianza</b>	
	<b>Pattugliamento avviato nella zona di regolamentazione NAFO nella posizione</b>	(Lat./long.) (data/ora UTC)



	Pattugliamento terminato nella zona di regolamentazione NAFO nella posizione	(Lat./long.) (data/ora UTC)
	Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione	
	Condizioni atmosferiche	Direzione/Velocità del vento Stato del mare Visibilità

Avvistamenti non aerei	Porto/Luogo della prima identificazione	(Lat./long.)
	Posizione al momento della prima identificazione	
	Data/ora UTC della prima identificazione	

## 3. NAVE AVVISTATA

Stato membro	
Nome della nave, indicativo internazionale di chiamata (IRCS), numero sulla fiancata, numero IMO	
Altri elementi di identificazione (tipo di nave, colore dello scafo, sovrastruttura, ecc.)	
Attività della nave	
Attrezzi da pesca utilizzati	
Rotta e velocità	

## 4. DATI RELATIVI ALLE IMMAGINI REGISTRATE (da presentare conformemente alle CEM)

Numero dell'immagine	Data e ora	Posizione	Attività del peschereccio	Osservazioni
1.				
2.				
3.				


## 5. DATI RELATIVI ALLE OSSERVAZIONI

Motivo per cui si sospetta una violazione delle CEM della NAFO	
Metodo utilizzato per valutare il volume delle catture osservato	
Metodo utilizzato per valutare la composizione delle catture osservata	
Altro	

Data


Nome del funzionario:

Firma del funzionario



39. IMMAGINE DEL GUIDONE DELL'ALLEGATO IV.E DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Guidoni di ispezione della NAFO



Legenda:


— Not exceeding 1 meter - Massimo 1 metro

Guidoni che devono essere inalberati dalle navi di ispezione della NAFO. Le imbarcazioni di servizio che effettuano l'abbordaggio inalberano un guidone la cui altezza può essere ridotta della metà.

40. NORME RIGUARDO ALLA FORNITURA DI SCALETTA DI IMBARCO DELL'ALLEGATO IV.G DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 32, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

#### Costruzione e uso di scalette di imbarco

- (1) È predisposta una scaletta di imbarco idonea a consentire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d'imbarco è tenuta pulita e in buone condizioni.
- (2) La scaletta è posizionata e fissata:
  - (a) a debita distanza da eventuali punti di scarico della nave;
  - (b) a debita distanza dalle funi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza della nave;
  - (c) in modo che ogni gradino poggi saldamente contro il fianco della nave.
- (3) I gradini della scaletta di imbarco:
  - (a) sono di legno duro o di altro materiale avente proprietà equivalenti e sono costituiti da un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma dotata di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto avente caratteristiche equivalenti;



- (b) hanno una superficie antiscivolo adeguata;
  - (c) hanno almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo o scanalatura antiscivolo;
  - (d) sono disposti a intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm;
  - (e) sono fissati in modo da rimanere orizzontali.
- (4) La scaletta di imbarco non ha più di due gradini di ricambio fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini così fissati sono sostituiti quanto prima possibile con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala. Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi della scaletta di imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino stesso.
  - (5) I cavi laterali della scaletta sono costituiti da due corde di manilla non rivestite o da corde equivalenti aventi circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; le corde non sono rivestite da altro materiale; esse sono intere e prive di giunzioni fino al gradino superiore; sono predisposti due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati all'imbarcazione, e una fune di sicurezza, pronti per l'uso se necessario.
  - (6) Per impedire che la scaletta di imbarco si attorcigli sono disposte a intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale avente proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 metri. La stecca inferiore è posta sul quinto gradino dal fondo della scala e la distanza tra una stecca e quella successiva non supera i nove gradini.
  - (7) Sono predisposti opportuni dispositivi per garantire, durante l'imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta di imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga). Se il passaggio si effettua attraverso un'apertura nelle impavesate o nel parapetto, si predispongono idonee maniglie di appiglio. Se il passaggio si effettua mediante uno scalandrone, questo è saldamente fissato all'impavesata o alla piattaforma e due candelieri sono disposti nel punto di imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 metri né superiore a 0,80 metri. Ogni candeliere è fissato rigidamente alla struttura della nave, alla sua base o in prossimità della stessa nonché in un punto più alto, ha un diametro di almeno 40 mm e supera di almeno 1,20 metri il bordo dell'impavesata.
  - (8) È predisposto un impianto di illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta di imbarco che il punto in cui l'ispettore sale a bordo. Un salvagente munito di luce ad accensione automatica è tenuto a portata di mano, pronto per l'uso. È inoltre tenuta a portata di mano una sagola da getto, pronta per l'uso se necessario.
  - (9) Si predispongono quanto necessario per consentire l'uso della scaletta di imbarco su entrambi i lati dell'imbarcazione. L'ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta di imbarco.
  - (10) Il montaggio della scala e le operazioni di imbarco e sbarco dell'ispettore si effettuano sotto la supervisione di un ufficiale responsabile della nave. Il funzionario responsabile mantiene un contatto radio con il ponte.
  - (11) Se un'imbarcazione presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi, che non consentono di attuare una delle disposizioni summenzionate, si adottano specifici provvedimenti che garantiscano l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.
41. RAPPORTO DI ISPEZIONE DELL'ALLEGATO IV.B DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 2, LETTERA A), E ALL'ARTICOLO 45, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833


### Rapporto di ispezione

ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA NELL'ATLANTICO NOROCCIDENTALE

(Ispettore: compilare in STAMPATELLO con una PENNA DI COLORE NERO)

#### 1. NAVE DI ISPEZIONE DESIGNATA

1.1 NOME	
1.2 IMMATRICOLAZIONE	
1.3 Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)	
1.4 Porto di immatricolazione	



2. **ISPETTORE/I AUTORIZZATO/I**

NOME	PARTE CONTRAENTE

3. **ISPETTORE TIROCINANTE**

NOME	PARTE CONTRAENTE

4. **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA**

Parte contraente/Stato membro e porto di immatricolazione	
Nome della nave	
Numero esterno	
Numero IMO	
Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)	
Nome e indirizzo del proprietario	
Ora/posizione determinata dalla nave di ispezione	UTC                      Lat.                      Long.
Ora/posizione determinata dal comandante della nave ispezionata	UTC                      Lat.                      Long.
Nome e indirizzo del comandante	

5. **DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL'ISPEZIONE**

DATA	
ORA DI ARRIVO A BORDO (UTC)	
ORA DI PARTENZA (UTC)	
POSIZIONE ALLA PARTENZA	Lat.                      Long.

6. **VERIFICA**

Documentazione della nave	Verificata S/N
Presenza a bordo dei disegni certificati o di una descrizione della stiva per il pesce e dei congelatori:	Verificata S/N
Presenza a bordo di un piano di stivaggio esatto e aggiornato:	Verificata S/N



Contingente assegnato alla nave per zona dello stock

Eventuali osservazione degli ispettori:

7. **DATA DELL'ULTIMA ISPEZIONE IN MARE:**

8. **MOVIMENTI DELLA NAVE/VMS**

<b>8.1 BORDATA DI PESCA</b>	Primo giorno di pesca nella zona di regolamentazione	Ultima posizione comunicata
DATA		
ORA (UTC)		
LATITUDINE		
LONGITUDINE		
GIORNI nella ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO		

<b>8.2 RAPPORTI/VMS</b>	
Trasponditore VMS installato	Verificato S/N
Sistema VMS operativo	Verificato S/N
I rapporti sono stati trasmessi (in caso affermativo, specificare:)	Verificato S/N

9. **REGISTRAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA E DELLE CATTURE**

Giornale di pesca	Verificato S/N
Indicare se il giornale di pesca è:	Elettronico/cartaceo
Le registrazioni sono effettuate conformemente all'articolo 28 e all'allegato II. A delle CEM?	Verificato S/N

In caso negativo, indicare i dati inesatti o mancanti:

10. **REGIME DI OSSERVAZIONE**

Presenza di un osservatore a bordo della nave:	S/N
Nome dell'osservatore	
Parte contraente dell'osservatore	

11. **DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DI MAGLIA – IN MILLIMETRI**

11.1 Tipo di rete:

Sacco della rete (compresi eventuali avansacchi) - Campioni di 20 maglie 100 mm+ \_\_\_\_\_+:









RIFERIMENTO CEM	TIPO DI INFRAZIONE	SIGILLI APPOSTI (numero di serie)
-----------------	--------------------	--------------------------------------

Confermo di essere stato informato in merito alle presunte infrazioni e, se del caso, all'apposizione di sigilli per la conservazione degli elementi di prova

DATA:

FIRMA del COMANDANTE

15. **COMMENTI E OSSERVAZIONI (se necessario, è possibile aggiungere altre pagine)**

Documenti controllati a seguito di un'infrazione

Commenti, dichiarazioni e/o osservazioni dell'ispettore/degli ispettori

Dichiarazione del testimone/dei testimoni del comandante

Dichiarazioni del secondo ispettore o del testimone

16. **FIRMA DELL'ISPETTORE RESPONSABILE**

17. **NOME E FIRMA DEL SECONDO ISPETTORE O DEL TESTIMONE**

18. **NOME E FIRMA DEL TESTIMONE/DEI TESTIMONI DEL COMANDANTE**

19. **CONFERMA DI RICEZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL COMANDANTE (se necessario, è possibile aggiungere altre pagine)**

Osservazioni del comandante della nave	
Il sottoscritto ..... , comandante della nave ....., conferma che una copia del presente rapporto gli è stata consegnata in data odierna. Tale firma non comporta l'accettazione di qualsivoglia parte del contenuto del rapporto.	
DATA	FIRMA

42. **SIGILLO DI ISPEZIONE NAFO DELL'ALLEGATO IV.F DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833**

**Sigillo di ispezione NAFO**





Legenda:

- NAFO Inspection Seal - Sigillo di ispezione NAFO
- Top View - Vista dall'alto
- Side View - Vista laterale

Il sigillo di ispezione NAFO comprende i seguenti elementi:


Nome	SIGILLO DI ISPEZIONE NAFO
Marchio .....	"N. di ispezione NAFO a sei cifre"
Materiale .....	polietilene riciclabile
Colore .....	arancione
Indice di fusione .....	6,70 + 0,60 (secondo la norma internazionale)
Densità .....	953 + 0,003 (secondo la norma internazionale)
Punto di rottura (carico) .....	min. 45 kg (t 20°C)

43. MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVA DI CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DELL'ALLEGATO IIL DELLE CEM, DI CUI ALL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 8, ALL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 13, LETTERA A), PUNTO III), ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2, E ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

**Moduli di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo**

**A-PSC-1**

MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO – PSC 1			
PARTE A: da compilare a cura del comandante della nave. Compilare con inchiostro nero			
Nome della nave:	Numero IMO (¹)	Indicativo di chiamata:	Stato di bandiera:
Indirizzo e-mail:	Numero di telefono:	Numero di fax:	Numero Inmarsat:
Nome del comandante della nave:	Nazionalità del comandante della nave:	Proprietario della nave:	N. di identificazione del certificato di immatricolazione:
Dimensioni della nave	Lunghezza (m):	Larghezza (m):	Pescaggio (m):





d) La presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla base dei dati VMS?				
--	--	--	--	--

**Conferma dello Stato di bandiera: Confermo che, a quanto mi consta, le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.**

Nome e titolo:		Data:	
----------------	--	-------	--

Firma:	Timbro ufficiale:

**PARTE C: per esclusivo uso ufficiale – da compilare a cura dello Stato di approdo**  
**Osservazione: autorizzazione dello Stato di approdo della NAFO a utilizzare il porto a fini di sbarco, trasbordo o altro**

Nome dello Stato di approdo:					
Autorizzazione:	Sì:		No:		Data:
Firma:	Timbro ufficiale:				

(<sup>1</sup>) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO indicano il numero di immatricolazione esterno.

(<sup>2</sup>) Se necessario utilizzare altri moduli.

(<sup>3</sup>) Codici FAO delle specie – NEAFC allegato V - NAFO allegato I.C. delle CEM.


(<sup>4</sup>) 4. Presentazione del prodotto – NEAFC allegato IV, appendice 1 – NAFO allegato ILK delle CEM

#### B-PSC-2

#### MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO – PSC 2

**PARTE A: da compilare a cura del comandante della nave. Compilare un modulo distinto per ciascuna nave cedente. Compilare con inchiostro nero**

Nome della nave:	Numero IMO ( <sup>1</sup> )	Indicativo di chiamata:	Stato di bandiera:
Indirizzo e-mail:	Numero di telefono:	Numero di fax:	Numero Inmarsat:
Nome del comandante della nave:	Nazionalità del comandante della nave:	Proprietario della nave:	N. di identificazione del certificato di immatricolazione:
Dimensioni della nave:	Lunghezza (m):	Larghezza (m):	Pescaggio (m):
Stato di approdo:	Porto di sbarco o di trasbordo:		



Motivo dell'entrata in porto	Sbarco: (s/n)		Trasbordo: (s/n)		Altro: (s/n)	
Ultimo porto di scalo:			Data:			
Data e luogo di trasbordo:			Autorizzazione di trasbordo se pertinente:			
Data prevista di arrivo:			Ora prevista di arrivo (UTC):			
Solo prodotti congelati		Solo prodotti freschi		Prodotti freschi e congelati		


**Informazione sulle catture per le navi cedenti \*Compilare un modulo distinto per ciascuna nave cedente\***

Nome della nave	Numero IMO (¹)	Indicativo di chiamata	Stato di bandiera

Catture totali a bordo – tutte le zone						Catture da sbarcare (²)	
Specie (³)	Prodotto (⁴)	Zona di cattura			Fattore di conversione	Peso del prodotto (kg)	Peso del prodotto (kg)
		ZC NEAFC (sottozona e divisioni CIEM)	ZR NAFO (sottodivisione)	Altre zone			

**PARTE B: per esclusivo uso ufficiale – da compilare a cura dello Stato di bandiera**

Lo Stato di bandiera della nave deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella "Sì" o "No".	ZC NEAFC		AR NAFO	
	Sì	No	Sì	No
a) I pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie dichiarate?				



b) I quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?				
c) Il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per la zona dichiarata?				
d) La presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla base dei dati VMS?				

**Conferma dello Stato di bandiera: Confermo che, a quanto mi consta, le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.**

<b>Nome e titolo:</b>		<b>Data:</b>	
<b>Firma:</b>	<b>Timbro ufficiale:</b>		

**PARTE C: per esclusivo uso ufficiale – da compilare a cura dello Stato di approdo**  
**Osservazione: autorizzazione dello Stato di approdo della NAFO a utilizzare il porto a fini di sbarco, trasbordo o altro**

<b>Nome dello Stato di approdo:</b>					
<b>Autorizzazione:</b>	<b>Si:</b>		<b>No:</b>		<b>Data:</b>
<b>Firma:</b>	<b>Timbro ufficiale:</b>				

(1) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO indicano il numero di immatricolazione esterno.

(2) Se necessario utilizzare altri moduli.

(3) Codici FAO delle specie – NEAFC allegato V - NAFO allegato II delle CEM.


(4) Presentazione del prodotto – NEAFC allegato IV, appendice 1 – NAFO allegato II.K delle CEM

44. ALLEGATO IV.H DELLE CEM SULLE ISPEZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 11, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833

### Principi applicabili alle ispezioni

Gli ispettori:


- verificano, per quanto possibile, che i documenti di identificazione della nave presenti a bordo e i dati relativi al proprietario della nave siano autentici, completi e corretti, se necessario prendendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;
- verificano che la bandiera e la marcatura della nave (ad es. il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero di identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), l'indicativo internazionale di chiamata e altre marcature, le dimensioni principali) corrispondano ai dati riportati nei documenti;
- esaminano tutti gli altri documenti e registri pertinenti tenuti a bordo, compresi, per quanto possibile, quelli in formato elettronico e i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) provenienti dallo Stato di bandiera o da ORGP. La documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, dati raccolti dall'osservatore a bordo, ruolo dell'equipaggio, piani e schemi grafici di stivaggio, descrizioni delle stive e documenti richiesti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
- verificano, per quanto possibile, che le autorizzazioni a esercitare attività di pesca siano autentiche, complete, corrette e coerenti con le informazioni fornite in conformità alle disposizioni CEM, in particolare agli articoli 25, 44, 45 e 51 delle CEM;



- (e) stabiliscono, per quanto possibile, se tutte le risorse alieutiche presenti a bordo sono state prelevate conformemente alle autorizzazioni applicabili alla nave;
- (f) esaminano tutte le risorse alieutiche presenti a bordo della nave, anche mediante campionamento, per determinarne la quantità e la composizione. A tal fine gli ispettori possono aprire i contenitori in cui le risorse alieutiche sono state preimballate e spostare le catture o i contenitori per verificare l'integrità delle stive. Tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;
- (g) esaminano, per quanto possibile, tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili e i relativi dispositivi, e verificano, per quanto possibile, che siano conformi alle condizioni delle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati, per quanto possibile, anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e dei fili, gli accessori e i dispositivi, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe, le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che la marcatura corrisponda a quella autorizzata per la nave;
- (h) valutano se vi siano prove fondate indicanti che una nave di una parte contraente ha praticato attività di pesca INN; e
- (i) provvedono, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.

Inoltre le ispezioni sono condotte in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non comportano episodi di intimidazione su nessuna nave. Gli ispettori non impediscono al comandante di comunicare con le autorità della parte contraente o dello Stato membro che è Stato di bandiera.

20CE0553



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/125 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 gennaio 2020**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare che continuino a soddisfare le condizioni in virtù delle quali non si tiene conto del rischio specifico ad essi connesso, gli indici azionari elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> sono stati rivalutati alla luce degli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi al 2018. Alla luce di tale rivalutazione è necessario aggiornare l'elenco degli indici pertinenti adeguatamente diversificati.
- (2) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (3) Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 non derivano da modifiche significative della metodologia di valutazione applicata. L'Autorità bancaria europea non ha effettuato una consultazione pubblica né un'analisi costi-benefici, ritenendole sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione in questione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).



ALLEGATO

«ALLEGATO

**Indici azionari che soddisfano i requisiti dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013**

Indice	Paese/Area
1. STOXX Asia/Pacific 600	Asia/Pacifico
2. ASX100	Australia
3. ASX200	Australia
4. S&P All Ords	Australia
5. ATX	Austria
6. ATX Prime	Austria
7. BEL20	Belgio
8. SaoPaulo - Bovespa	Brasile
9. TSX60	Canada
10. CETOP20 Index	Europa centrale
11. CSI 100 Index	Cina
12. CSI 300 Index	Cina
13. FTSE China A50 Index	Cina
14. Hang Seng Mainland 100 China	Cina
15. PX Global Prague	Repubblica ceca
16. OMX Copenhagen 20 CAP	Danimarca
17. OMX Copenhagen 25	Danimarca
18. OMX Copenhagen Benchmark	Danimarca
19. FTSE RAFI Developed 1000	Mercati sviluppati
20. CECE Composite Index EUR	Europa orientale
21. FTSE RAFI Emerging Markets	Mercati emergenti
22. MSCI Emerging Markets 50	Mercati emergenti
23. Bloomberg European 500	Europa
24. DJ Euro STOXX 50	Europa
25. FTSE Euro 100	Europa
26. FTSE Eurofirst 100	Europa
27. FTSE Eurofirst 300	Europa
28. FTSE Eurofirst 80	Europa
29. FTSE EuroMid	Europa
30. FTSE Eurotop 100	Europa
31. MSCI Euro	Europa
32. MSCI Europe	Europa
33. MSCI Pan-Euro	Europa
34. NTX New Europe Blue Chip	Europa
35. S&P Euro	Europa



Indice	Paese/Area
36. S&P Europe 350	Europa
37. STOXX All Europe 100	Europa
38. STOXX All Europe 800	Europa
39. STOXX Europe 50	Europa
40. STOXX Europe 600	Europa
41. STOXX Europe 600 Equal Weight	Europa
42. STOXX Europe Enlarged TMI	Europa
43. STOXX Europe Lrg 200	Europa
44. STOXX Europe Mid 200	Europa
45. STOXX Europe Small 200	Europa
46. STOXX Select Dividend 30	Europa
47. OMXH25	Finlandia
48. CAC40	Francia
49. SBF 120	Francia
50. DAX	Germania
51. HDAX	Germania
52. MDAX	Germania
53. SDAX	Germania
54. FTSE RAFI All World	Mondiale
55. MSCI World Index	Mondiale
56. Athens General	Grecia
57. FT ASE Large Cap	Grecia
58. Hang Seng	Hong Kong
59. Hang Seng China Enterprises	Hong Kong
60. NIFTY 50	India
61. ISEQ 20	Irlanda
62. FTSE MIB	Italia
63. Nikkei225	Giappone
64. Nikkei300	Giappone
65. TOPIX 400	Giappone
66. TOPIX Core 30	Giappone
67. S&P Latin America 40	America latina
68. FTSE Bursa Malaysia KLCI	Malaysia
69. FTSE Bursa Malaysia Top100	Malaysia
70. MSE Share Index	Malta
71. INMEX Index	Messico
72. IPC Index	Messico
73. AMX	Paesi Bassi



Indice	Paese/Area
74. AEX	Paesi Bassi
75. NZSE50	Nuova Zelanda
76. OBX	Norvegia
77. OBXP	Norvegia
78. mWIG40	Polonia
79. WIG20	Polonia
80. MOEX	Russia
81. MSCI Russia Index	Russia
82. MSCI Singapore Free Index	Singapore
83. Straits Times Index	Singapore
84. FTSE JSE Top 40	Sud Africa
85. IBEX35	Spagna
86. OMX Stockholm 30	Svezia
87. SMI	Svizzera
88. SMI MID	Svizzera
89. FTSE NASDAQ Dubai 20	Emirati arabi uniti
90. FTSE 100	Regno Unito
91. FTSE AIM 100	Regno Unito
92. FTSE AIM UK 50	Regno Unito
93. FTSE Fledgling	Regno Unito
94. FTSE mid-250	Regno Unito
95. FTSE Small Cap	Regno Unito
96. Dow Jones Ind. Av.	Stati Uniti d'America
97. NASDAQ 100	Stati Uniti d'America
98. S&P 500	Stati Uniti d'America»

20CE0554



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/126 DELLA COMMISSIONE****del 29 gennaio 2020****che stabilisce l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a),visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata avviata una procedura di gara per l'ammasso privato di olio di oliva.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute durante il sottoperiodo previsto per la presentazione con scadenza il 27 gennaio 2020, del quantitativo globale massimo da immagazzinare, della stima dei costi di ammasso e delle altre informazioni di mercato pertinenti, è opportuno fissare l'importo massimo dell'aiuto per l'ammasso di 150 521,66 tonnellate di olio di oliva per un periodo di 180 giorni al fine di alleviare la difficile situazione di mercato.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) Il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte presentate nell'ambito della procedura di gara avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 durante il sottoperiodo con scadenza il 27 gennaio 2020, l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva è fissato a:

- a) 0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva extravergine;
- b) 0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva vergine;
- c) 0,88 EUR per tonnellata al giorno di olio di oliva lampante.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell'8 novembre 2019 (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
María Ángeles BENÍTEZ SALAS  
Direttrice generale ff.  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

20CE0555



**REGOLAMENTO (UE) 2020/127 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 29 gennaio 2020**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> il massimale annuo delle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(4)</sup>. A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere determinato, ove necessario, un tasso di adattamento della disciplina finanziaria al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti per il periodo 2014-2020. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 non stabilisce massimali per gli esercizi finanziari successivi al 2020. Al fine di garantire che il massimale per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti sia rispettato anche negli esercizi finanziari successivi al 2020, è necessario che per tali esercizi finanziari gli articoli 16 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 rimandino agli importi fissati per il FEAGA nel regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per gli anni dal 2021 al 2027.

<sup>1)</sup> Parere dell'11 dicembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 gennaio 2020.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).




- (2) La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, il regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> ha esteso la flessibilità tra i pilastri all'anno civile 2020, corrispondente all'esercizio finanziario 2021. L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce attualmente il trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti sotto forma di percentuale dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, TFUE. Poiché la normativa pertinente dell'Unione non sarà ancora stata adottata nel momento in cui gli Stati membri devono comunicare la propria decisione di trasferimento, è opportuno prevedere che si possa continuare ad applicare tale flessibilità e stabilire l'importo massimo che può essere trasferito.

L'importo massimo assoluto per Stato membro è calcolato in base alle percentuali massime di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 da applicare agli importi destinati al sostegno per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale nell'ambito della proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (3) A norma dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri avevano la facoltà di rivedere, entro il 1° agosto 2019, la percentuale del massimale nazionale per i pagamenti diretti che assegnano al sostegno accoppiato facoltativo nonché le rispettive decisioni dettagliate di sostegno a partire dall'anno civile 2020. Gli Stati membri comunicheranno la decisione relativa al trasferimento dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale, se del caso, solo entro il 31 dicembre 2019 e quella relativa al trasferimento dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti, se del caso, poco dopo. Tuttavia, tali decisioni incideranno sul massimale nazionale per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020. Per far sì che le decisioni dettagliate di sostegno restino coerenti con il massimale di bilancio previsto per il sostegno accoppiato facoltativo, è opportuno consentire agli Stati membri di rivedere la percentuale destinata al sostegno accoppiato facoltativo e le decisioni dettagliate di sostegno nella misura necessaria per adattare alla decisione da essi adottata in relazione alla flessibilità tra i pilastri. Di conseguenza, anche il termine di comunicazione corrispondente dovrebbe essere di poco successivo al 31 dicembre 2019. Poiché tale revisione si limita a quanto necessario agli Stati membri per adeguarsi alla decisione da essi adottata in relazione alla flessibilità tra i pilastri, nella comunicazione gli Stati membri dovrebbero illustrare il collegamento tra la revisione e tale decisione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- (5) Affinché le modifiche previste dal presente regolamento possano essere applicate il prima possibile, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (6) Affinché le modifiche previste dal presente regolamento possano essere applicate il prima possibile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (GU L 53 del 22.2.2019, pag. 14).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013**

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale massimale dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e dal regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, TFUE per gli anni dal 2021 al 2027.»;

2) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali di cui all'articolo 16 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti («tasso di adattamento») nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.».

*Articolo 2*

**Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013**

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1) all'articolo 14, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'8 febbraio 2020 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile per l'anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, un importo non superiore all'importo fissato all'allegato VI bis. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2021. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro l'8 febbraio 2020 e stabilisce l'importo da trasferire.»;

2) all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo.

Entro l'8 febbraio 2020 gli Stati membri possono altresì rivedere la loro decisione a norma del presente capo nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 adottata in conformità dell'articolo 14.

Tramite una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo, di:

- a) lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;
- b) modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
- c) porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni relative a una revisione a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo entro le date rispettive di cui a tali commi. La comunicazione della decisione relativa a una revisione a norma del secondo comma del presente paragrafo illustra il collegamento tra la revisione e la decisione sulla flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 adottata in conformità dell'articolo 14.»;

3) è inserito l'allegato VI bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.



*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
N. BRNJAC




## ALLEGATO

«ALLEGATO VI bis

## IMPORTI MASSIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

	(EUR)
Belgio	10 076 70710 076 707
Bulgaria	70 427 84970 427 849
Cechia	38 815 98038 815 980
Danimarca	11 371 89311 371 893
Germania	148 488 749148 488 749
Estonia	21 968 97221 968 972
Irlanda	39 700 64339 700 643
Grecia	76 438 74176 438 741
Spagna	250 300 720250 300 720
Francia	181 388 880181 388 880
Croazia	42 201 22542 201 225
Italia	190 546 556190 546 556
Cipro	2 398 0932 398 093
Lettonia	29 326 81729 326 817
Lituania	48 795 62948 795 629
Lussemburgo	1 843 6431 843 643
Ungheria	62 430 37162 430 371
Malta	1 831 0981 831 098
Paesi Bassi	10 972 67910 972 679
Austria	72 070 05572 070 055
Polonia	329 472 633329 472 633
Portogallo	123 303 715123 303 715
Romania	241 375 835241 375 835
Slovenia	15 337 31815 337 318
Slovacchia	56 920 68056 920 680
Finlandia	73 005 30773 005 307
Svezia	52 887 71952 887 719»

20CE0556



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/128 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

**che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari non dovrebbe più beneficiare dell'SPG.
- (3) L'elenco dei paesi beneficiari nell'ambito dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione dovrebbe riesaminare l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno al fine di modificare lo status dei paesi elencati sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4.
- (4) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per cambiare correttamente lo status SPG del paese. Pertanto il regime SPG dovrebbe continuare per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (5) Nauru, Samoa e Tonga sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2017, 2018 e 2019. Di conseguenza tali paesi non hanno più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiari dell'SPG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dovrebbero essere esclusi dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regime SPG per tali paesi dovrebbe continuare per un anno dopo l'entrata in vigore della decisione di escludere tali paesi dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Pertanto nell'interesse della semplicità e della certezza del diritto, Nauru, Samoa e Tonga dovrebbero essere esclusi dall'allegato II con applicazione dal 1° gennaio 2021,

<sup>1)</sup> Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

«NR	Nauru
WS	Samoa
TO	Tonga»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.


L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

*Per la Commissione*  
*Il president*  
Jean-Claude JUNCKER

20CE0557



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/129 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

**che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo se è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII.
- (2) Ai sensi dell'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, per paese vulnerabile s'intende un paese le cui importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato IX rappresentano meno del 6,5 % in valore di tutte le importazioni nell'Unione da paesi beneficiari dell'SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.
- (3) Se l'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di rivedere la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità nel determinare se i paesi sono considerati vulnerabili, indipendentemente dalle modifiche apportate all'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG. Conformemente all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012, il peso della soglia di vulnerabilità è il valore delle importazioni totali nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell'SPG calcolato come media.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione <sup>(2)</sup> ha modificato la soglia di vulnerabilità applicabile dal 1° gennaio 2015 portandola dal 2 % al 6,5 %.
- (5) Tra l'ultima revisione della soglia di vulnerabilità nel 2015 e il 1° gennaio 2019 l'elenco dei beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è stato modificato in modo sostanziale in quanto 21 paesi sono stati esclusi. Risulta pertanto necessario modificare la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (6) A seguito delle modifiche dell'elenco di paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 tra l'ultima modifica del criterio di vulnerabilità nel 2015 e 1° gennaio 2019, il totale delle importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell'SPG, considerato come media, diminuirebbe del 12,2 %. Pertanto, un aumento della soglia di vulnerabilità dal 6,5 % al 7,4 % a decorrere dal 1° gennaio 2019 manterrebbe, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità stabilita nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012.

<sup>(1)</sup> GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione, del 9 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, punto 1, lettera b) di tale regolamento (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 8).



- (7) Per tenere conto delle date effettive delle modifiche dell'elenco di paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 e dell'impatto sulla vulnerabilità dei paesi beneficiari, tale soglia diventa effettiva a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia «6,5 %» è sostituita da «7,4 %».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

20CE0558



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/130 DELLA COMMISSIONE****del 28 gennaio 2020****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.
- (2) Gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al processo di Kimberley devono essere aggiornati.
- (3) Nel settembre 2019 la Repubblica popolare cinese ha notificato ai partecipanti al processo di Kimberley che la Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese attuerà formalmente il sistema di certificazione del processo di Kimberley a decorrere dal 1° ottobre 2019.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002. Per consentire alla Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese di attuare quanto prima il sistema di certificazione del processo di Kimberley, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2020

*Per la Commissione*  
*Il vicepresidente*  
Josep BORRELL FONTELLES

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.



## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20**

## ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum  
Rua Engenheiro Armindo de Andrade, n.º 103  
Miramar Bairro Sambizanga  
1072 Luanda  
Angola

## ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery  
Ministry of Trade and Economic Development  
M. Mkrtchyan 5, Room 407  
Yerevan, 0010  
Armenia

## AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade  
Trade Development Division  
R.G. Casey Building  
John McEwen Crescent  
Barton ACT 0221  
Australia

## BANGLADESH

Export Promotion Bureau  
TCB Bhaban  
1, Karwan Bazaar  
Dhaka  
Bangladesh

## BIELORUSSIA

Ministry of Finance  
Department for Precious Metals and Precious Stones  
Sovetskaja Str, 7  
220010 Minsk  
Republic of Belarus

## BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)  
Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C  
P/Bag 0018  
Gaborone  
Botswana

## BRASILE

Ministry of Mines and Energy  
Esplanada dos Ministérios, Bloco «U», 4º andar  
70065, 900 Brasília, DF  
Brazil

## CAMBOGIA

Ministry of Commerce  
Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla  
Khan Sen Sok, Phnom Penh  
Cambodia



CAMERUN  
National Permanent Secretariat for the Kimberley Process  
Ministry of Mines, Industry and Technological Development  
Intek Building, 6th floor,  
Navik Street  
BP 35601 Yaounde  
Cameroon

CANADA  
International:  
Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2  
Canada  
For General Enquiries at Natural Resources Canada:  
Kimberley Process Office  
Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)  
580 Booth Street, 10th floor  
Ottawa, Ontario  
Canada K1 A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA  
Secrétariat permanent du processus de Kimberley  
BP: 26 Bangui  
Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE  
Department of Duty Collection  
General Administration of China Customs (GACC)  
No. 6 Jianguomen Nie Rev.  
Dongcheng District, Beijing 100730  
People's Republic of China


HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese  
Department of Trade and Industry  
Hong Kong Special Administrative Region  
People's Republic of China  
Room 703, Trade and Industry Tower  
700 Nathan Road  
Kowloon  
Hong Kong  
China

MACAO, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese  
Macao Economic Bureau  
Government of the Macao Special Administrative Region  
Rua Dr. Pedro José Lobo, no. 1-3, 25th Floor  
Macao

CONGO, Repubblica democratica del  
Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)  
3989, av des cliniques,  
Kinshasa/Gombe  
Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del  
Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)  
BP 2787  
Brazzaville  
Republic of Congo

COSTA D'AVORIO  
Ministère des Mines et de la Géologie  
Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)  
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II  
Abidjan  
Côte d'Ivoire



## ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines  
Minerals and Mines Departments  
Third Floor Lilunga Building (West Wing),  
Somhlolo Road,  
Mbabane  
Eswatini

## UNIONE EUROPEA

Commissione europea  
Servizio degli strumenti di politica estera  
Ufficio EEAS 03/330  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Belgio

## GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)  
Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines  
Immeuble de la Geologie, 261 rue Germain Mba  
B.P. 284/576  
Libreville  
Gabon

## GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources  
Accra P.O. Box M 212  
Ghana

## GUINEA

Ministry of Mines and Geology  
Boulevard du Commerce – BP 295  
Quartier Almamy/Commune de Kaloum  
Conakry  
Guinea

## GUYANA

Geology and Mines Commission  
P.O. Box 1028  
Upper Brickdam  
Stabroek  
Georgetown  
Guyana

## INDIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry  
Udyog Bhawan  
New Delhi 110 011  
India

## INDONESIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I lantai 4  
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110  
Jakarta  
Indonesia

## ISRAELE

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller  
3 Jabotinsky Road  
Ramat Gan 52520  
Israel

## GIAPPONE

Agency for Natural Resources and Energy  
Mineral and Natural Resources Division  
1, Chiyoda-ku  
Tokyo  
Japan



KAZAKISTAN  
Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan  
Committee for Technical Regulation and Metrology  
11, Mangilik el street  
Astana  
Republic of Kazakhstan

COREA, Repubblica di  
Ministry of Foreign Affairs  
United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil  
Jongno-gu  
Seoul 03172  
Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del  
Department of Import and Export  
Ministry of Industry and Commerce  
Phon Xay road, Saisettha District  
P.O. Box 4107  
Vientiane  
Lao PDR

LIBANO  
Ministry of Economy and Trade  
Lazariah Building  
Down Town  
Beirut  
Lebanon


LESOTHO  
Department of Mines  
Ministry of Mining  
Corner Constitution and Parliament Road  
P.O. Box 750  
Maseru 100  
Lesotho

LIBERIA  
Government Diamond Office  
Ministry of Mines and Energy  
Capitol Hill  
P.O. Box 10-9024  
1000 Monrovia 10  
Liberia

MALAYSIA  
Ministry of International Trade and Industry  
MITI Tower,  
No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah  
50480 Kuala Lumpur  
Malaysia

MALI  
Ministère des Mines  
Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts  
Cité administrative, P.O. Box 1909  
Bamako  
République du Mali

MAURIZIO  
Import Division  
Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection  
4th Floor, Anglo Mauritius Building  
Intendance Street  
Port Louis  
Mauritius



## MESSICO

Directorate-General for International Trade in Goods  
189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor  
Mexico City, 06140  
Mexico

## NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy  
Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297  
1st Aviation Road (Eros Airport)  
Windhoek  
Namibia

## NUOVA ZELANDA

Middle East and Africa Division  
Ministry of Foreign Affairs and Trade  
Private Bag 18 901  
Wellington  
New Zealand

## NORVEGIA

Ministry of Foreign Affairs  
Department for Regional Affairs  
Section for Southern and Central Africa  
Box 8114 Dep  
0032 Oslo  
Norway

## PANAMA

National Customs Authority  
Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009  
Republic of Panama

## FEDERAZIONE RUSSA

International:  
Ministry of Finance  
9, Ilyinka Street  
109097 Moscow  
Russian Federation  
Import and Export Authority:  
Gokhran of Russia  
14, 1812 Goda St.  
121170 Moscow  
Russian Federation

## SIERRA LEONE


Ministry of Mines and Mineral Resources  
Youyi Building  
Brookfields  
Freetown  
Sierra Leone

## SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry  
100 High Street  
#09-01, The Treasury  
Singapore 179434

## SUD AFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator  
251 Fox Street  
Doornfontein 2028  
Johannesburg  
South Africa



SRI LANKA  
National Gem and Jewellery Authority  
25, Galle Face Terrace  
Post Code 00300  
Colombo 03  
Sri Lanka

SVIZZERA  
State Secretariat for Economic Affairs (SECO)  
Sanctions Unit  
Holzikofenweg 36  
CH-3003 Berne  
Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO  
Export/Import Administration Division  
Bureau of Foreign Trade  
Ministry of Economic Affairs  
1, Hu Kou Street  
Taipei, 100  
Taiwan

TANZANIA  
Commission for Minerals  
Ministry of Energy and Minerals  
Kikuyu Avenue, P.O. BOX 422  
40744 Dodoma  
Tanzania

THAILANDIA  
Department of Foreign Trade  
Ministry of Commerce  
563 Nonthaburi Road  
Muang District, Nonthaburi 11000  
Thailand

TOGO  
The Ministry of Mines and Energies  
Head Office of Mines and Geology  
216, Avenue Sarakawa  
B.P. 356  
Lomé  
Togo

TURCHIA  
Foreign Exchange Department  
Undersecretariat of Treasury  
T.C. Başbakanlık Hazine  
Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No 36  
06510 Emek, Ankara  
Turkey  
Import and Export Authority:  
Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond  
Market (BIST)  
Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,  
Borsa İstanbul Caddesi No 4  
Sarıyer, 34467, Istanbul  
Turkey

UCRAINA  
Ministry of Finance  
State Gemological Centre of Ukraine  
38-44, Degtyarivska St.  
Kiev 04119  
Ukraine



EMIRATI ARABI UNITI  
U.A.E. Kimberley Process Office  
Dubai Multi Commodities Centre  
Dubai Airport Free Zone  
Emirates Security Building  
Block B, 2nd Floor, Office # 20  
P.O. Box 48800  
Dubai  
United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA  
United States Kimberley Process Authority  
U.S. Department of State  
Bureau of Economic and Business Affairs  
2201 C Street, NW  
Washington DC 20520  
United States of America

VENEZUELA  
Central Bank of Venezuela  
36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District  
Caracas  
ZIP Code 1010  
Venezuela

VIETNAM  
Ministry of Industry and Trade  
Agency of Foreign Trade  
54 Hai Ba Trung  
Hoan Kiem  
Hanoi  
Vietnam

ZIMBABWE  
Principal Minerals Development Office  
Ministry of Mines and Mining Development  
6th Floor, ZIMRE Centre  
Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.  
Harare  
Zimbabwe»

20CE0559



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/131 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2020

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2020

*Per la Commissione  
a nome della president  
María Ángeles BENÍTEZ SALAS  
Direttrice generale facente funzione  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).




## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Descrizione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	132,6	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	236,1	19	AR
		183,8	38	BR
		259,0	12	CL
		213,7	26	TH
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	256,6	9	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

20CE0560



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/132 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2020

**che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 ottobre 2019 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha emesso la decisione arbitrata nel caso "Comunità europee e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, WT/DS316/ARB". La decisione arbitrata dava facoltà agli Stati Uniti d'America (USA) di chiedere l'autorizzazione a imporre contromisure per un importo annuo non superiore a 7,5 miliardi di USD in risposta alle sovvenzioni erogate dall'Unione a Airbus. Il 18 ottobre 2019 gli USA hanno imposto un dazio ad valorem del 25 % sulle importazioni, tra l'altro, di vini fermi esportati verso gli USA da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Questa situazione eccezionale, iniqua e imprevedibile sta avendo gravi ripercussioni sul commercio mondiale di tutti i vini dell'Unione. Gli USA hanno minacciato inoltre di applicare dazi ad valorem del 100 % sulle importazioni di vini spumanti francesi in reazione all'imposta della Francia sui servizi digitali (GAFA).
- (2) I dazi all'importazione imposti dagli USA stanno avendo un impatto grave e diretto sul commercio dei vini dell'Unione sul mercato statunitense, che rappresenta il più grande mercato di esportazione dell'Unione per i prodotti agricoli, in particolare per il vino, in termini sia di valore che di volume delle esportazioni. Nel 2018 le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA sono ammontate in totale a 6,5 milioni di ettolitri, per un valore di 4 miliardi di EUR. Le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA rappresentano tra il 30 e il 40 % del valore globale delle esportazioni di vini dell'Unione.
- (3) L'aumento dei dazi all'importazione deciso dagli USA incide negativamente su tutti i vini dell'Unione, non solo sui vini fermi originari dei quattro Stati membri soggetti all'aumento dei dazi all'importazione. Ne conseguono ricadute negative sulla reputazione e sugli scambi di tutti i vini dell'Unione presenti sul mercato statunitense. La reputazione di un vino è determinata non solo dalla qualità, ma anche dal prezzo e dalla percezione del rapporto qualità-prezzo. Ciò è particolarmente vero per i vini della fascia di prezzo medio-bassa che, in termini assoluti, sono maggiormente penalizzati da un aumento del 25 % del dazio all'importazione rispetto ai vini più cari, che sono acquistati da intenditori per i quali l'aumento del prezzo non agisce come deterrente. I vini dell'Unione sono in concorrenza sul mercato statunitense con quelli di altre origini, quali l'America del Sud, l'Australia o il Sudafrica. La concorrenza intensa e agguerrita in questo ambito fa sì che la percezione del livello complessivo dei prezzi svolga un ruolo significativo. La consapevolezza da parte dei consumatori che il prezzo dei vini provenienti da determinate regioni dell'Unione è soggetto all'aumento dei dazi all'importazione avrà un impatto negativo sulla percezione generale del livello dei prezzi dei vini dell'Unione, orientando la domanda dei consumatori verso prodotti di altre origini. Tenuto conto delle condizioni di mercato che ne deriverebbero e dei minori ricavi complessivi per i produttori, è necessario adottare misure immediate per far fronte agli effetti dei dazi all'importazione che riguardino tutti i vini originari di tutti gli Stati membri e non solo di quelli direttamente colpiti dai dazi all'importazione.
- (4) Dal punto di vista della stabilità del mercato, il regime di dazi all'importazione imposto dagli USA non rappresenta una misura nazionale isolata con effetti limitati agli scambi con gli Stati Uniti. Il mercato mondiale del vino è un mercato globale in cui le singole misure adottate da importanti attori economici come gli USA hanno vaste ripercussioni sul commercio internazionale del vino nel suo complesso. Qualsiasi cambiamento in negativo delle condizioni in uno dei principali mercati di destinazione dei vini dell'Unione, come quello degli USA, si ripercuote inevitabilmente su altri mercati, in quanto i prodotti che non possono essere venduti negli Stati Uniti, perché troppo costosi, devono essere indirizzati altrove. Di conseguenza, i consumatori di questi altri mercati, che sono perfettamente a conoscenza delle condizioni del mercato, eserciteranno una pressione supplementare sui prezzi e la concorrenza sarà molto più agguerrita del solito. Gli attuali dazi all'importazione imposti dagli USA rischiano quindi

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.



di causare una stagnazione delle esportazioni di vino dell'Unione in tutto il mondo. Le informazioni provenienti dal settore vitivinicolo indicano che sono stati già annullati ordinativi consistenti di vini francesi sul mercato statunitense.

- (5) La situazione del mercato unionale del vino si è aggravata nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e la diminuzione del consumo di vino nell'Unione. Se i vini interessati dai dazi all'importazione imposti dagli USA non verranno venduti sui mercati di esportazione al di fuori dell'Unione, l'urgenza e la gravità della situazione nel mercato dell'Unione saranno ulteriormente intensificate. Inoltre, l'urgenza della situazione è aggravata dalla tempistica di applicazione dei dazi all'importazione. Essi sono infatti applicabili a decorrere dal 18 ottobre 2019, nel pieno della vendemmia e della campagna di produzione 2019 e immediatamente prima del periodo delle feste di fine anno, in coincidenza quindi di due dei periodi di vendita più importanti dell'anno per il settore vitivinicolo dell'Unione. Alla luce di quanto precede è pertanto necessario adottare misure immediate per fare fronte alla situazione.
- (6) Tra le misure di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, solo la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento è direttamente mirata alla promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività. Nel corso degli anni la misura di promozione si è rivelata notevolmente efficace per conquistare e consolidare i mercati nei paesi terzi. Anzi, è risultata essere lo strumento più efficace per sostenere i vini dell'Unione nei mercati dei paesi terzi grazie al miglioramento della reputazione e alla sensibilizzazione sulla qualità. Il mercato internazionale del vino è un mercato globale e qualsiasi intervento finalizzato a promuovere un vino dell'Unione sui mercati dei paesi terzi è vantaggioso per tutti i vini dell'Unione, aprendo opportunità per gli operatori che, in una fase successiva, entreranno in tali mercati con altri vini dell'Unione. Le singole azioni di promozione hanno un effetto "moltiplicatore" sulle vendite, in quanto riguardano intere categorie o regioni di produzione dei vini e non soltanto una singola marca o singolo tipo di vino. È pertanto essenziale avviare, proseguire e intensificare le attività di promozione in tutti i mercati, al fine di trovare sbocchi per i vini che non saranno venduti sul mercato statunitense e di preservare la reputazione dei vini dell'Unione nei suddetti altri mercati, nonché di contrastare la pressione sui prezzi.
- (7) Di conseguenza, per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali sui mercati di esportazione mondiali conseguenti al regime di dazi all'importazione imposto dagli USA e affrontare questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno permettere maggiore flessibilità nell'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto necessario, a titolo di misura eccezionale, stabilire una deroga all'articolo 45, paragrafo 3, di tale regolamento e aumentare temporaneamente il contributo massimo dell'Unione alle azioni di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, portandolo dal 50 % al 60 % della spesa ammissibile.
- (8) Si tratta di una misura necessaria perché gli operatori dovranno inevitabilmente sostenere costi aggiuntivi derivanti dalla necessità di riorientare la promozione verso paesi diversi o per organizzare nuove azioni di promozione in altri paesi, tutto ciò in tempi rapidissimi per garantire la vendita delle scorte. L'aumento al 60 % del contributo dell'Unione per le azioni di promozione, e la conseguente riduzione del contributo dei beneficiari, consentirebbe a questi ultimi di intraprendere azioni più ambiziose e di mantenere sui mercati esteri posizioni che hanno faticato a conseguire. Tale aumento incentiverà inoltre i nuovi operatori a chiedere un sostegno per le operazioni di promozione in circostanze in cui altrimenti non lo avrebbero fatto, se il contributo dell'Unione fosse rimasto al 50 %, in particolare nel caso degli operatori che in precedenza non potevano permetterselo. La riduzione dell'onere finanziario al 40 % li aiuterà a contrastare l'impatto dei dazi all'importazione imposti dagli USA.
- (9) La flessibilità garantita dall'aumento del contributo dell'Unione rappresenta una forma di sostegno finanziario, che tuttavia non richiede finanziamenti aggiuntivi dell'Unione in quanto continueranno ad applicarsi i limiti di bilancio per i programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo fissati all'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono pertanto decidere di destinare importi più elevati alla misura di promozione unicamente entro i limiti del bilancio annuale di cui all'allegato VI di tale regolamento. La misura mira quindi a fornire sostegno al settore in una determinata situazione di mercato instabile, senza prima dover mobilitare fondi supplementari. Inoltre, tale flessibilità non dovrebbe avere un impatto negativo sul bilancio destinato ad altre misure di sostegno previste dal regolamento in questione, dal momento che alcune di esse, quali la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono ormai meno importanti e meno onerose in termini di bilancio per gli Stati membri. Inoltre, le statistiche degli ultimi anni indicano una sottoutilizzazione del bilancio massimo disponibile per Stato membro.



- (10) I dazi all'importazione imposti dagli USA e le conseguenti difficoltà per il commercio di vini dell'Unione costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale problema specifico non può essere affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, esso non è collegato a turbative del mercato preesistenti, in quanto i dazi all'importazione imposti dagli USA incidono attualmente in modo pesante sulla reputazione del vino dell'Unione e potrebbero causare in futuro un rapido deterioramento delle condizioni del mercato del vino se non si affronta immediatamente la situazione. Inoltre tale problema specifico non è attualmente collegato a una minaccia sufficientemente specifica di turbative che potrebbero persistere nella forma attuale, in quanto i dazi all'importazione applicati dagli USA saranno probabilmente modificati nel corso del tempo e potrebbero pertanto avere ulteriori effetti imprevedibili sul mercato mondiale del vino. D'altro canto, questo problema specifico non è neppure collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante, come prescritto dall'articolo 220 di tale regolamento.
- (11) Inoltre, la misura in questione, unitamente a una maggiore flessibilità nell'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, rientra in una serie di misure intese ad aiutare a livello dell'Unione gli operatori colpiti dai dazi all'importazione imposti dagli USA sui vini dell'Unione. Tra queste, tuttavia, la misura di cui trattasi è l'unica che può fornire in qualche misura l'aiuto finanziario necessario per consentire agli operatori di far fronte alla situazione causata dai dazi all'importazione imposti dagli Stati Uniti che si traduce in una perdita di reddito e in un aumento delle spese dovute alla necessità di trovare nuovi mercati per i loro vini.
- (12) La misura dovrebbe essere strettamente limitata a quanto necessario per affrontare le attuali circostanze eccezionali dei mercati di esportazione per quanto riguarda sia l'ambito sia il periodo di applicazione.
- (13) Il contributo dell'Unione può essere concesso unicamente dagli Stati membri sulla base di una domanda selezionata nell'ambito della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso dovrebbe essere disponibile per tutti gli operatori selezionati nell'ambito della misura, a prescindere dalla specifica categoria o origine del vino dell'Unione, dal momento che l'applicazione dei dazi sulle importazioni da parte degli USA danneggia tutte le esportazioni di vini dell'Unione. In questo contesto è necessario adottare misure volte a migliorare la competitività delle esportazioni di tutti i vini dell'Unione. A tal fine la presente misura di emergenza dovrebbe pertanto applicarsi a tutti i beneficiari, indipendentemente dai mercati interessati dalle loro operazioni. Essa dovrebbe inoltre essere accessibile sia agli operatori che intendono operare sul mercato degli Stati Uniti ma anche a quelli che intendono indirizzare i loro sforzi verso un altro mercato di un paese terzo nelle attuali circostanze eccezionali che interessano il mercato mondiale del vino. Inoltre, sarebbe molto difficile distinguere, nell'ambito di un'unica operazione di promozione, le azioni riguardanti i vini fermi da quelle relative ad altri vini, in quanto le operazioni di promozione sono tipicamente destinate a promuovere una gamma completa di prodotti e non solo una categoria specifica. Molte campagne promozionali riguardano tutti i vini di una regione o una grande varietà di vini venduti da un determinato operatore. Separare le azioni relative ad altri vini da quelle riguardanti i vini fermi nell'ambito di una campagna promozionale rappresenterebbe un pesante onere amministrativo e pregiudicherebbe gli effetti positivi dell'operazione di promozione.
- (14) La misura di emergenza dovrebbe essere limitata a un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Si tratta del periodo necessario per consentire l'organizzazione di campagne di promozione. L'iter prevede diverse fasi amministrative, quali la modifica dei programmi nazionali di sostegno, la preparazione e l'avvio degli inviti a presentare proposte, la selezione delle candidature e la conclusione di contratti, e di norma dura più di sei mesi. Pertanto, al fine di attuare la deroga in modo efficace, la durata della stessa dovrebbe essere di 12 mesi. Le candidature selezionate dopo il periodo di 12 mesi non dovrebbero beneficiare del contributo dell'Unione maggiorato.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Categorie di prodotti interessate**

Il presente regolamento si applica alla promozione del vino ai sensi dell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

*Articolo 2*

**Contributo dell'Unione alle misure di promozione**

In deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell'Unione alle misure di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera il 60 % della spesa ammissibile.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN

20CE0561



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/133 DELLA COMMISSIONE****del 30 gennaio 2020****recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 54, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 ottobre 2019 l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha emesso la decisione arbitrale nel caso «Comunità europee e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, WT/DS316/ARB». La decisione arbitrale dava facoltà agli Stati Uniti d'America (USA) di chiedere l'autorizzazione a imporre contromisure per un importo annuo non superiore a 7,5 miliardi di USD in risposta alle sovvenzioni erogate dall'Unione a Airbus. Il 18 ottobre 2019 gli USA hanno imposto un dazio ad valorem del 25 % sulle importazioni, tra l'altro, di vini fermi esportati verso gli USA da Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Questa situazione eccezionale, iniqua e imprevedibile sta avendo gravi ripercussioni sul commercio mondiale di tutti i vini dell'Unione. Gli USA hanno minacciato inoltre di applicare dazi ad valorem del 100 % sulle importazioni di vini spumanti francesi in reazione all'imposta della Francia sui servizi digitali (GAFA).
- (2) I dazi all'importazione imposti dagli USA stanno avendo un impatto grave e diretto sul commercio dei vini dell'Unione sul mercato statunitense, che rappresenta il più grande mercato di esportazione dell'Unione per i prodotti agricoli, in particolare per il vino, in termini sia di valore che di volume delle esportazioni. Nel 2018 le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA sono ammontate in totale a 6,5 milioni di ettolitri, per un valore di 4 miliardi di EUR. Le esportazioni di vini dell'Unione verso gli USA rappresentano tra il 30 e il 40 % del valore globale delle esportazioni di vini dell'Unione.
- (3) L'aumento dei dazi all'importazione deciso dagli USA incide negativamente su tutti i vini dell'Unione, non solo sui vini fermi originari dei quattro Stati membri soggetti all'aumento dei dazi all'importazione. Ne conseguono ricadute negative sulla reputazione e sugli scambi di tutti i vini dell'Unione presenti sul mercato statunitense. La reputazione di un vino è determinata non solo dalla qualità, ma anche dal prezzo e dalla percezione del rapporto qualità-prezzo. Ciò è particolarmente vero per i vini della fascia di prezzo medio-bassa che, in termini assoluti, sono maggiormente penalizzati da un aumento del 25 % del dazio all'importazione rispetto ai vini più cari, che sono acquistati da intenditori per i quali l'aumento del prezzo non agisce come deterrente. I vini dell'Unione sono in concorrenza sul mercato statunitense con quelli di altre origini, quali l'America del Sud, l'Australia o il Sudafrica. La concorrenza intensa e agguerrita in questo ambito fa sì che la percezione del livello complessivo dei prezzi svolga un ruolo significativo. La consapevolezza da parte dei consumatori che il prezzo dei vini provenienti da determinate regioni dell'Unione è soggetto all'aumento dei dazi all'importazione avrà un impatto negativo sulla percezione generale del livello dei prezzi dei vini dell'Unione, orientando la domanda dei consumatori verso prodotti di altre origini. Tenuto conto delle condizioni di mercato che ne deriverebbero e dei minori ricavi complessivi per i produttori, è necessario adottare misure immediate per far fronte agli effetti dei dazi all'importazione che riguardino tutti i vini originari di tutti gli Stati membri e non solo di quelli direttamente colpiti dai dazi all'importazione.
- (4) Dal punto di vista della stabilità del mercato, il regime di dazi all'importazione imposto dagli USA non rappresenta una misura nazionale isolata con effetti limitati agli scambi con gli Stati Uniti. Il mercato mondiale del vino è un mercato globale in cui le singole misure adottate da importanti attori economici come gli USA hanno vaste ripercussioni sul commercio internazionale del vino nel suo complesso. Qualsiasi cambiamento in negativo delle condizioni in uno dei principali mercati di destinazione dei vini dell'Unione, come quello degli USA, si ripercuote inevitabilmente su altri mercati, in quanto i prodotti che non possono essere venduti negli Stati Uniti, perché troppo costosi, devono essere indirizzati altrove. Di conseguenza, i consumatori di questi altri mercati, che sono perfettamente a conoscenza delle condizioni del mercato, eserciteranno una pressione supplementare sui prezzi e la

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.



concorrenza sarà molto più agguerrita del solito. Gli attuali dazi all'importazione imposti dagli USA rischiano quindi di causare una stagnazione delle esportazioni di vino dell'Unione in tutto il mondo. Le informazioni provenienti dal settore vitivinicolo indicano che sono stati già annullati ordinativi consistenti di vini francesi sul mercato statunitense.

- (5) La situazione del mercato unionale del vino si è aggravata nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e la diminuzione del consumo di vino nell'Unione. Se i vini interessati dai dazi all'importazione imposti dagli USA non verranno venduti sui mercati di esportazione al di fuori dell'Unione, l'urgenza e la gravità della situazione nel mercato dell'Unione saranno ulteriormente intensificate. Inoltre, l'urgenza della situazione è aggravata dalla tempistica di applicazione dei dazi all'importazione. Essi sono infatti applicabili a decorrere dal 18 ottobre 2019, nel pieno della vendemmia e della campagna di produzione 2019 e immediatamente prima del periodo delle feste di fine anno, in coincidenza quindi di due dei periodi di vendita più importanti dell'anno per il settore vitivinicolo dell'Unione. Alla luce di quanto precede è pertanto necessario adottare misure immediate per fare fronte alla situazione.
- (6) Tra le misure di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, solo la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento è direttamente mirata alla promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi al fine di migliorarne la competitività. Nel corso degli anni la misura di promozione si è rivelata notevolmente efficace per conquistare e consolidare i mercati nei paesi terzi. Anzi, è risultata essere lo strumento più efficace per sostenere i vini dell'Unione nei mercati dei paesi terzi grazie al miglioramento della reputazione e alla sensibilizzazione sulla qualità. Il mercato internazionale del vino è un mercato globale e qualsiasi intervento finalizzato a promuovere un vino dell'Unione sui mercati dei paesi terzi è vantaggioso per tutti i vini dell'Unione, aprendo opportunità per gli operatori che, in una fase successiva, entreranno in tali mercati con altri vini dell'Unione. Le singole azioni di promozione hanno un effetto «moltiplicatore» sulle vendite, in quanto riguardano intere categorie o regioni di produzione dei vini e non soltanto una singola marca o singolo tipo di vino. È pertanto essenziale avviare, proseguire e intensificare le attività di promozione in tutti i mercati, al fine di trovare sbocchi per i vini che non saranno venduti sul mercato statunitense e di preservare la reputazione dei vini dell'Unione nei suddetti altri mercati, nonché di contrastare la pressione sui prezzi.
- (7) Di conseguenza, per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali sui mercati di esportazione mondiali conseguenti al regime di dazi all'importazione imposto dagli USA e affrontare questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno permettere maggiore flessibilità nell'attuazione della misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo una deroga a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (8) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 stabilisce che le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili, di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Per consentire agli Stati membri di adattare rapidamente i rispettivi programmi di sostegno nazionali e garantire la certezza del diritto per l'attuazione di tali modifiche, è opportuno consentire che tali modifiche possano essere presentate più di due volte per esercizio finanziario. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di reagire rapidamente a queste circostanze eccezionali e presentare modifiche della misura di promozione non appena si ritenga necessario. Tale flessibilità consentirebbe agli Stati membri di ottimizzare le misure già in atto, di aumentare il numero di inviti a presentare proposte e di effettuare aggiustamenti più frequenti sulla base della situazione del mercato. Inoltre, in questo modo anche gli Stati membri che non hanno inserito la misura di promozione nel rispettivo programma nazionale di sostegno avranno la possibilità di farlo immediatamente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento senza dover attendere la prossima scadenza per la presentazione di modifiche. Grazie alla maggiore flessibilità della misura di promozione gli operatori, inclusi quelli che fanno il loro primo ingresso sul mercato, avranno maggiori possibilità di presentare domanda di sostegno alla promozione. Questo al fine di sostenere il settore vitivinicolo e garantire la flessibilità necessaria per trovare nuovi sbocchi sui mercati internazionali diversi da quello statunitense.
- (9) È pertanto necessario derogare all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Categorie di prodotti interessate**

Il presente regolamento si applica alla promozione del vino ai sensi dell'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

*Articolo 2*

**Modifiche dei programmi di sostegno**

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono apportare, ogniqualvolta necessario nel corso di un determinato esercizio finanziario, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

*Per la Commissione*  
*La president*

Ursula VON DER LEYEN

20CE0562



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/134 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2020

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2020) 604]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania e dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/114 della Commissione <sup>(5)</sup>, a seguito di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Polonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (4) Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/114 la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate nei distretti Szamotulski, Ostrowski e ławski.
- (5) La Slovacchia ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate nel distretto di Čadca.


<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/114 della Commissione, del 24 gennaio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 20).



- (6) I nuovi focolai in Polonia e Slovacchia sono al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di tali Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a questi nuovi focolai.
- (7) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Polonia e dalla Slovacchia in conformità alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Polonia e la Slovacchia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Polonia e la Slovacchia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (9) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Polonia e dalla Slovacchia in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (11) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO

## PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 2

**Stato membro: Cechia**


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Regione di Vysočina:	
Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžář (763471)	10.2.2020

**Stato membro: Ungheria**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Komárom-Esztergom megye:	
Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei	17.2.2020
Hajdú-Bihar megye:	
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei	8.2.2020


**Stato membro: Slovacchia**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Regione di Nitra:	
Comuni: Zbehy, Čajakovce	30.1.2020
Regione di Trnava:	
Comune: Cífer	10.2.2020
Regione di Pezinok:	
Comune: Jablonec	10.2.2020
Regione di Čadca:	
Comuni: Stará Bystrica, Radôstka	18.2.2020



**Stato membro: Polonia**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:	
W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głęboke, Maśluchy, Orzechów Kolonia; Nowy Orzechów, Stary Orzechów	29.1.2020
W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:	
1. W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;	29.1.2020
2. W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;	
3. W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;	
4. W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.	
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:	
Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice ograniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekim wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.	26.1.2020
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:	
W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołatajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów	8.2.2020
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:	
1. W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie	8.2.2020
2. W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe	
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:	
1. W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35	13.2.2020
2. W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów	
3. Część północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62	
W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:	
1. W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin,	5.2.2020
2. W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim	
W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg	15.2.2020
W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:	
1. W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;	8.2.2020
2. W gminie Dębno miejscowość: Juncewo	
W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:	
1. W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;	9.2.2020
2. W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;	
3. W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów,	
W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim	
W gminie Zalewo: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia	20.2.2020

**Stato membro: Romania**


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Județul Maramureș	
Oraș Seini Oraș Seini - localitatea Săbișa	13.2.2020
Județul Satu Mare	
Comuna Pomi, localitatea Pomi	13.2.2020

## PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3

**Stato membro: Cechia**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Regione di Vysočina:	
Blažejovice u Rozsoch (742414), Bolešín (781037), Bor u Nedvědice (747114), Bratrušín (617008), Brťoví (733407), Bukov na Moravě (615757), Bystřice nad Pernštejnem (616958), Býšovec (617211), Čtyři Dvory (733415), Dolní Rožínka (630098), Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (630616), Domanínek (617075), Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982), Hluboké u Dalečína (624471), Horní Rožínka (643980), Hrdá Ves (782483), Chlébské (748498), Chlum (651605), Jabloňov (781363), Josefov u Rožné (742881), Karasín (794970), Kobylnice nad Svratkou (669580), Korouhvice (651613), Koroužné (669598), Kovářová (773549), Lesoňovice (680265), Malé Tresné (741981), Milasín (615765), Moravské Pavlovice (698571), Pivonice u Lesoňovic (680273), Proseřín u Bystřice nad Pernštejnem (733423), Rodkov (630110), Rovečné (741990), Rozsochy (742431), Rožná (742899), Sejřek (747131), Skorotice (748501), Smrček (617229), Střítež u Bukova (615773), Věchnov (777544), Velké Tresné (742007), Věstín (781045), Věstínek (781053), Věžná na Moravě (781380), Vír (782491), Vojetín u Rozsoch (742449), Zlatkov (742902), Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988)	17.2.2020



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžř (763471)	Dall'11.2.2020 al 17.2.2020
Regione della Moravia meridionale:	
Bedřichov (601373), Bělč u Lomnice (601918), Brumov u Lomnice (613053), Crhov u Olešnice (617920), Černovice u Kunštátu (620602), Černvř (620661), Doubravník (631388), Hluboké u Kunštátu (639672), Hodonín u Kunštátu (640409), Klokočí u Olší (711128), Křepov (601926), Křížovice (676675), Křtěnov u Olešnice (676691), Lhota u Olešnice (681202), Louka (687189), Maňová (719358), Nedvědice pod Pernštejnem (702307), Ochoz u Tišnova (709441), Olešnice na Moravě (710415) – část katastrálního území západně od komunikace č. 362 (ul. Rovečinská-Generála Čápka), Olší u Tišnova (711144), Osiky (713112), Pernštejn (702315), Rakové (711152), Rozseč nad Kunštátem (742317), Strhaře (756881), Synalov (761753), Tasovice (765112)	17.2.2020

**Stato membro: Ungheria**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Komárom-Esztergom megye:	
Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocs, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei	26.2.2020
Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei	Dal 18.2.2020 al 26.2.2020
Győr-Moson-Sopron megye:	
Bőny, Nagyszentjános és Rétalap települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846 valamint a 47.690195 és 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei	26.2.2020
Hajdú-Bihar megye:	
Álmosd, Bagamér, Monostorpályi, Pocsaj, Újléta és Vámospercs és települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és a védőkörzeten kívül eső területei	17.2.2020
Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei	Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

**Stato membro: Slovacchia**


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Regione di Nitra:	
Comuni della regione di Nitra: Čab, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince, Šurianky, Hruboňovo, Jelšovce, Ludovítová, Vyčapy-Opatovce, Podhorany, Lužianky, Lehota, Aleksince, Lukáčovce, Rišňovce Parti della città di Nitra: Dražovce, Zobor, Chrenová, Kynek	8.2.2020




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Comuni della regione di Nitra: Città di Komarno, parte di Nová Stráž, parte del comune di Žitná na Ostrove	26.2.2020
Comuni: Zbehy, Čajakovce	Dal 31.1.2020 all'8.2.2020
Regione di Topoľčany:	
Comune: Koniarovce	8.2.2020
Regione di Trnava:	
Comune: Cífer	Dall'11.2.2020 al 17.2.2020
Comuni: Città di Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Biely Kostol, Ružindol, Zvončín, Suchá nad Parnou, Borová, Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice	17.2.2020
Regione di Senec:	
Comuni: Blatné, Kaplná, Igram, Čataj	17.2.2020
Regione di Pezinok:	
Comune: Jablonec	Dall'11.2.2020 al 17.2.2020
Comuni: Báhoň, Štefanová, Budmerice, Vištuk, Šenkvice	17.2.2020
Regione di Galanta:	
Comune: Veľký Grob	19.2.2020
Regione di Čadca:	
Comuni: Stará Bystrica, Radôstka, Vychylovka	Dal 19.2.2020 al 27.2.2020
Comuni: Klubina, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Dunajov	27.2.2020
Regione di Žilina:	
Comuni: Lutiše, Horná Tižiná	27.2.2020
Regione di Kysucké Nové Mesto:	
Comune: Lodno, parte dei comuni: Kysucký Lieskovec, Horný Vadičov	27.2.2020

**Stato membro: Polonia**


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
W województwie lubelskim, w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim, parczewskim, włodawskim:	
1. W powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka;	7.2.2020
2. W powiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Folwark; Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska;	
3. W powiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzcień, Piaseczno, Rogózno, Rozpłucie Pierwsze, Rozpłucie Drugie;	
4. W powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów, Bohutyn, Lipniak, Pasieka, Zbójno;	
5. W powiecie parczewskim w gminie Dębowa Kłoda miejscowości: Białka, Makoszka, Uhnin;	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
6. W powiecie parczewskim w gminie Parczew: miejscowości: Babianka, Tyśmienica; 7. W powiecie włodawskim w gminie Urszulin: miejscowości: Jamniki, Łomnica, Zawadówka	
W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:	
W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głęboke, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowy Orzechów, Stary Orzechów	Dal 30.1.2020 al 7.2.2020
W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, zamojskim	
1. W powiecie krasnostawskim miasto Krasnystaw; 2. W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Piaski Szlacheckie, Widniówka; 3. W powiecie krasnostawskim gmina Izbica (bez obszaru zapowietrzonego); 4. W powiecie krasnostawskim w gminie Krasnystaw miejscowości: Białka, Łany, Małochwiej Duży, Niemienice, Niemienice Kolonia, Siennica Nadolna, Tuligłowy, Rońsko, Widniówka, Zastawie Kolonia, Zażółkiew; 5. W powiecie krasnostawskim w gminie Kraśniczyn miejscowości: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Majdan Surhowski, Łukaszówka, Surhów, Surhów Kolonia; 6. W powiecie krasnostawskim w gminie Siennica Różana miejscowości: Rudka, Siennica Królewska Duża; 7. W powiecie zamojskim w gminie Skierbieszów miejscowości: Kalinówka, Kolonia Wiszenki, Wiszenki, Zabytów; 8. W powiecie zamojskim w gminie Stary Zamość miejscowości: Krasne, Majdan Sitanecki, Podkrasne, Podstary Zamość, Stary Zamość, Wierzba Druga.	7.2.2020
W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:	
1. W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L; 2. W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały; 3. W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska; 4. W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.	Dal 30.1.2020 al 7.2.2020
W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, lubelskim, świdnickim	
1. W powiecie krasnostawskim w gminie Żółkiewka miejscowości: Dąbie, Dąbie Kolonia, Tokarówka, Celin, Siniec, Adamówka, Makowiska Małe, Żółkiewka, Rożki, Rożki Kolonia, Huta, Żółkiew Wieś, Żółkiew Kolonia, Zaburze, Zaburze Kolonia, Markiewiczów, Gany, Koszarsko, Chruściechów, Majdan Wierzchowiński, Wierzchowin, Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Średnia Wieś, Władysławin;	7.2.2020



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. W powiecie krasnostawskim w gminie Rudnik: Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Borowski Drugi, Suszeń, Joanin, Potasznia, Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycy, Majdan Borowski, Suche Lipie, Rudnik, Równianki, Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Międzyłasy, Mościska Kolonia, Mościska, Płonka, Maszów, Romanówek, Bzowiec, Kaszuby;</li> <li>3. W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Antoniówka, Bogusław, Orchowiec, Kolonia Orchowiec, Bobrowe, Felicjan, Baranica, Wielkopole, Zamostek, Gorzków, Gorzków Wieś, Gorzków Osada, Piaski Szlacheckie, Chorupnik, Chorupnik Kolonia, Borsuk, Józefów, Czysta Debina Kolonia, Borów Kolonia, Góry, Olesin, Wielobycz, Wiśniów;</li> <li>4. W powiecie krasnostawskim w gminie Izbica miejscowości: Bobliwo, Wirkowice Drugie;</li> <li>5. W powiecie lubelskim w gminie Krzczonów miejscowości: Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga;</li> <li>6. W powiecie lubelskim w gminie Wysokie miejscowość: Antoniówka;</li> <li>7. W powiecie świdnickim w gminie Rybczewice miejscowości: Bazar, Częstoborowice, Izdebnio, Izdebnio Kolonia, Piłaskowice Pierwsze, Piłaskowice Drugie, Zygmuntów.</li> </ol>	
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozostała część gminy Przygodzice bez obszaru zapowietrzonego,</li> <li>2. Pozostała część gminy Ostrów Wielkopolski bez obszaru zapowietrzonego,</li> <li>3. gmina Raszków,</li> <li>4. gmina Odolanów.</li> </ol>	4.2.2020
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sobótka, Borowiec, Gutów, Górzeńko, Górzno, Biniew, Szczury, Kwiatków, Lewkowiec, Stary Staw, Karski, Ostrów Wielkopolski, Wtórek, Sadowie, Nowe Kamienice, Wysocko Wielkie, Smardowskie Olendry</li> <li>2. W gminie Raszków miejscowości: Grudzielec, Nowy Grudzielec, Korytnica, Szczurawice</li> <li>3. W gminie Nowe Skalmierzyce miejscowości: Pawówek, Gałązki Wielkie, Kotowiecko, Żakowice, Głóski, Droszew, Gałązki Małe, Trkusów, Miedzianów, Boczków, Kurów, Kościuszków, Gniazdów, Fabian, Ociąż, Skalmierzyce, Śliwniki, Nowe Skalmierzyce, Biskupice Ołoboczne, Bilczew</li> <li>4. W gminie Sieroszewice miejscowości: Latowice, Latowice-Kęszyce, Parczew, Bibianki</li> <li>5. W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Osiedle, Strugi, Trzcieliny, Szukdlarka, Dębica, Olendry, Smardów, Bogułałów, Chynowa, Chynowa Lipie, Klady, Oplotki</li> <li>6. W gminie Odolanów miejscowości: Chujary, Pustkowie, Gorzyce Małe, Egipt, Madera I, Parcele, Harych, Zieluchowiec, Chałupki, Huta, Żuraw, Szmata, Nadstawki, Grochowiska, Papiernia</li> <li>7. W gminie Sieroszewice miejscowości: Parczew, Westrza, Zmyślona</li> <li>8. W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sadowie, Smardowskie Olendry, Nowe Kamienice, Wtórek, Trąba, Kąkolewo, Bagatela, Czekanów, Baby, Michałków, Gręblów, Madera II, Biedrusko</li> </ol>	17.2.2020




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekim wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.</p>	Dal 26.1.2020 al 4.2.2020
<p>W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołatajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów</p>	Dal 9.2.2020 al 17.2.2020
<p>1. W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie 2. W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe</p>	Dal 9.2.2020 al 17.2.2020
W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:	
<p>1. W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35 2. W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów 3. Część północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62</p>	Dal 14.2.2020 al 23.2.2020
W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim i krotoszyńskim:	
<p>W powiecie ostrowskim:</p> <p>1. W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Raszków, Pogrzebów, Głogowa, Skrzebowa, Moszczanka, Biniew, Bieganin, Szczurawice, Walentynów, Niemojewiec, Janków Zalesny, Sulisław, pozostała część miejscowości Przybysławice poza obszarem zapowietrzonym, południowa część miejscowości Korytnica do ulicy Jarocińskiej 6 2. W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Łąkociny, Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Topola Mała, Słaborowice, Franklinów, Lewków, Szczury, Wysocko Wielkie, Cegły, Kołatajew, Karski, Stary Staw, Mazury- część wschodnia do numeru 8, Czekanów- zachodnia część od ulicy Kaliskiej 12, Kwiatków- zachodnia część od numeru 7A 3. Pozostała część miasta Ostrów Wielkopolski poza obszarem zapowietrzonym 4. W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Wielka, Topola Osiedle, Janków Przygodzki, Wysocko Małe 5. W gminie Odolanów miejscowości: Nabyszyce, Wierzбно, Tarchały Wielkie, Tarchały Małe, Gorzyce Małe</p> <p>W powiecie krotoszyńskim: W gminie Krotoszyn miejscowości: Baszyny, Ugrzele, Janów, Orpizew, Świnków</p>	23.2.2020
W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:	
<p>1. W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin; 2. W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie</p>	Dal 6.2.2020 al 14.2.2020



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:	
1. W gminie Koło miejscowość: Przybyłów, Skobielice; 2. W gminie Olszówka miejscowości: Zawadka, Krzewata, Przybyszew, Nowa Wioska, Grabina, Dębowniczi, Mniewo, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Szczepanów, Tomaszew, Głębokie, Olszówka, Umień, Złota; 3. W gminie Kłodawa miejscowości: Górki, Podgajew; 4. W gminie Dąbie miejscowości: Rośle, Lisice, Krzewo, Karszew, Kupinin, Wiesiołów, Domanin, Cichmiana, Chruścin, Augustynów, Krzykosy, Bród, Lutomirów, Gaj, Rzuchów, Majdany, Ladorudz, Grabina Mała, Chełmno Parcele, Chełmno, Grabina Wielka, Sobótka, Dąbie; 5. W gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Ponętów Dolny, Grodna, Tarnówka	14.2.2020
W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:	
W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg	Dal 16.2.2020 al 25.2.2020
W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:	
1. W gminie Kaźmierz miejscowości: Sokolniki Wielkie, Sokolniki Małe, Wierzchaczewo; 2. W gminie Ostroróg miejscowości: Bobulczyn, Oporowo, Kluczewo, Kluczewo Huby, Szczepankowo, Karolewo, Rudki, Piaskowo, Forestowo, Bielejewo, Binino, Dobrojewo; 3. W gminie Obrzycko miejscowości: Gaj Mały, Karolin, Pęckowo, Ordzin, Koźmin, Dobrogostowo, Lizbona; 4. W gminie Pniewy miejscowości: Przystanki, Dębina, Buszewko, Buszewo, Dęborzyce, Mielno, Szymanowo, Zajączkowo, Psarski, Nojewo, Psarki, Nosalewo; 5. W gminie Wronki miejscowości: Samołęż, Nowa Wieś, Huby Oporowo, Marianowo, Wierzchocin, Głuchowo; 6. W gminie Szamotuły miejscowości: Czyściec, Krzeszkowice, Kamionka, Otorowo, Lipnickie Huby, Lipnica, Brodziszewo, Emilianowo, Gałowo, Jastrowo, Ostrolesie, Koźle, Śmiłowo, Szamotuły	25.2.2020
W województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkiem	
W gminie Chrzypsko Wielkie miejscowość Orle Wielkie	25.2.2020
W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim, poddębickim:	
1. W powiecie łęczyckim w gminie Świnice Warckie miejscowości: Chęcin, Chorzeplin, Chorzepinek, Chwalborzyce, Góry Chwalborskie, Hektary, Kaznów, Kaznówek, Kozanki Podleśne, Kraski, Miniszew, Odrada, Polusin, Wyganów, Wylazłów, Zbylczycze; 2. W powiecie łęczyckim w gminie Grabów miejscowości: Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Bugaj, Bujak, Byszew, Byszew-Parcele, Celinów, Ciasna, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów-Cegielnia, Grabów-Dwór, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kobyle, Kontrowers, Kotowice, Leszno, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Pokrzywnia, Polamy, Probstwo, Pruchyniec, Rybnik, Smardzew, Smardzew-Osada, Stanisławki, Zachciałki, Żrebięta; 3. W powiecie poddębickim w gminie Uniejów miejscowości: Brzozówka, Czepów, Czepów Górny, Czepów Średni, Grodzisko, Jaszczurów, Kozia nóżka, Lekaszyn, Osina, Roźniatów, Roźniatów-Kolonia, Sachalina, Skotniki, Wilamów, Wilamówka, Żabieniec	14.2.2020



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:	
1. W gminie Myślibórz miejscowości: Roścín, Roścínko, Rokícienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;	Dal 9.2.2020 al 17.2.2020
2. W gminie Dębno miejscowość: Junczewo	
W województwie zachodniopomorskim w powiatach myśliborskim i gryfińskim:	
1. W powiecie myśliborskim w gminie Myślibórz miejscowości: Wierzbnica, Myślibórz, Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce, Klicko, Dąbrowa, Zgoda, Sobienice, Listomie, Kruszwin, Golenice, Jezierzyce, Pacynowo, Straszym, Golenicki Młyn, Pniów, Chłopowo, Dalsze, Golczew, Podłążek, Wierzbówek, Pluty, Płośno, Turzyniec, Mirawno, Zarzece, Jaruzyn, Nawojczyn, Czerników, Sarbinowo, Mączlino, Utonie, Chłopówko;	17.2.2020
2. W powiecie myśliborskim w gminie Dębno miejscowości: Dolsk, Borne, Turze, Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Warnice, Krężelin, Borówno, Przyłaszczka, Grzybno, Piołunek, Radzicz, Sulisław;	
3. W powiecie gryfińskim w gminie Trzcińsko-Zdrój: Piaseczno, Stołeczna, Tchórzno, Dobropole, Wesoła, Babin	
W województwie lubuskim w powiecie gorzowskim:	
W gminie Lubiszyn miejscowości: Mystki, Smoliny, Staw, Podlesie, Zacisze, Gajewo	17.2.2020
W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:	
1. W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;	Dal 10.2.2020 al 18.2.2020
2. W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;	
3. W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów	
1. W powiecie legnickim miasto Chojnów,	18.2.2020
2. W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Biała, Dobroszów, Goliszów, Gołaczów, Jerzmanowice, Konradówka, Michów, Niedźwiedzice, Osetnica, Piotrowice,	
3. W powiecie legnickim w gminie Miłkowice miejscowości: Goślinów, Gniewomirowice, Jezierzany, Miłkowice, Siedliska, Studnica, Ulesie,	
4. W powiecie legnickim w gminie Krotoszyce miejscowości: Czerwony Kościół, Jaszków, Krotoszyce, Pawłowice Małe, Szymanowice, Wilczyce,	
5. W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowości: Jadwisin, Łukaszów, Modlikowice, Wojciechów, Zagrodno,	
6. W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów bez kolonii Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wysok, Wysocko.	
W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim	
W gminie Zalewo miejscowości: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia	Dal 21.2.2020 al 29.2.2020
W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach iławskim, ostródzkim:	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Powiat iławski: W gminie Zalewo miejscowości: Karpowo, Śliwa, Dajny, Barty, Pozorty, Girgajny, Mazanki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Wielowieś, Boreczno, Duba, Mozgowo, Huta Wielka, Skitławki, Urowo, Gubławki, Wieprz, Matyty, Polajny, Jerzwałd, Rucewo, Kiemiany, Dobrzyki, Witoszewo, Gajdy, Półwieś, Zalewo, Bajdy, Sadławki, Bądky, Bednarzówka, Brzeziniak, Jezierce, Bukowiec, Likszajny, Tarpno, Nowe Chmielówko Powiat ostródzki: 1. W gminie Małdyty miejscowości: Wielki Dwór, Jarnołtowo, Fiugajki, Drynki, Pleśno, Leszczynka Mała, Linki, Klonowy Dwór, Płękity, Smolno, Kanty, Bagnity, Wodziany, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie; 2. W gminie Miłomłyn miejscowości: Skarpa, Ligi	29.2.2020
W województwie pomorskim w powiecie sztumskim:	
W gminie Stary Dzierżoń od granicy województwa pomorskiego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Bajdy-Przezmark do miejscowości Przezmark, następnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 519 wzdłuż jeziora Motława Wielka do miejscowości Danielówka, dalej drogą leśną do jeziora Witoszewskiego w województwie warmińsko-mazurskim.	29.2.2020

**Stato membro: Romania**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Județul Maramureș	
Oraș Seini Oraș Seini - localitatea Săbișa	Dal 14.2.2020 al 22.2.2020
Comuna Cicârlău - Localitatea Cicârlău Comuna Cicârlău - Localitatea Bârgău Comuna Cicârlău - Localitatea Handalu Ilbei Comuna Cicârlău - Localitatea Ilba Oraș Seini - Localitatea Viile Apei Comuna Ardușat - Localitatea Ardușat	22.2.2020
Județul Satu Mare	
Comuna Pomi, localitatea Pomi	Dal 14.2.2020 al 22.2.2020
Comuna Orașu Nou - Localitatea Orașu Nou Vii Comuna Orașu Nou - Localitatea Rața Vii Comuna Pomi - Localitatea Aciua Comuna Pomi - Localitatea Bicău Comuna Pomi - Localitatea Borlești Comuna Apa - Localitatea Apa Comuna Apa - Localitatea Someșeni Comuna Crucișor - Localitatea Crucișor Comuna Crucișor - Localitatea Iegheriște Comuna Valea Vinului - Localitatea Valea Vinului Comuna Valea Vinului - Localitatea Roșiori Comuna Medieșu Aurit - Localitatea Medieș Râturi Comuna Medieșu Aurit - Localitatea Medieș Vii Comuna Orașu Nou - Rața	22.2.2020
Județul Bihor	
Comuna Diosig - Localitatea Diosig	17.2.2020»


20CE0563

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-024) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 0 3 2 6 \*

€ 8,00

